



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Ottobre 2024**

Fondazione Rubes Triva

24ORE
PROFESSIONALE

Newsletter realizzata da 24 ORE PROFESSIONALE
per Fondazione Rubes Triva, ottobre 2024

Sommario

NEWS E APPROFONDIMENTI

Patente a crediti revocata solo dopo aver valutato le dichiarazioni false

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 1° ottobre 2024

5

Cantieri: al via le domande della patente a crediti

Gabriele Tadia,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 30 settembre 2024

7

Sulla sospensione decide l'Ispettorato territoriale

Gabriele Tadia,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 30 settembre 2024

11

Patente, i crediti extra potranno essere richiesti da gennaio 2025

Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 28 settembre 2024

13

Dialogo Ispettorato-Tribunali per ridurre i crediti della patente

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 27 settembre 2024

15

Patente con più crediti se si investe sulla sicurezza

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 25 settembre 2024

17

Patente a crediti anche per imprese non edili che operano nei cantieri

Giorgio Pogliotti,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 24 settembre 2024

19

Patente a crediti, sospensione soggetta a valutazione dell'Ispettorato

Antonella Iacopini e Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 23 settembre 2024

21

Patente a crediti, fino al 31 ottobre autocertificazione anche via pec

Massimo Frontera,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Enti locali & Edilizia", 23 settembre 2024

23

Patente a crediti, regolamento in Gazzetta: dieci giorni per preparare l'autocertificazione

Massimo Frontera,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Enti locali & Edilizia", 20 settembre 2024

28

Sicurezza antincendio, ulteriore proroga per i tecnici manutentori

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 19 settembre 2024

30

Nuova diffida inibita dalle violazioni precedenti

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 19 settembre 2024

32

Piattaforme elevatrici, troppi infortuni: il ministero del Lavoro accende un faro e allerta Inail e Ispettorato*Massimo Frontera,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Enti locali & Edilizia", 13 settembre 2024*

34

Rischio calore, senza misure specifiche il 40% delle imprese controllate dall'Ispettorato*Massimo Frontera,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Enti locali & Edilizia", 11 settembre 2024*

36

Valutazione del carico di lavoro mentale: aggiornata la norma ISO 10075*Barbara Garbelli,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 11 settembre 2024*

38

Patente a crediti, il Consiglio di Stato: fare pulizia al regolamento*Massimo Frontera,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Enti locali & Edilizia", 4 settembre 2024*

42

Tutele Inail prorogate per 10 milioni di alunni e prof*Claudio Tucci,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Il link scuola-lavoro", 4 settembre 2024*

46

CSDDD, gli obblighi di due diligence per le imprese e il sistema di gestione del rischio*Marco Letizi,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 4 settembre 2024*

48

SENTENZE

Infortunio in itinere anche con lo smart working*Antonello Orlando,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi", 1° ottobre 2024*

54

Il datore risponde dell'incidente al dipendente anche in caso di negligenza e imprudenza*Giampaolo Piagnerelli,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 20 settembre 2024*

56

Sicurezza lavoro, la variante non muta l'unicità del cantiere*Francesco Machina Grifeo,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 13 settembre 2024*

58

Diritto di critica più ampio per il responsabile sicurezza dei lavoratori*Giuseppe Bulgarini D'Elci,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi", 10 settembre 2024*

60

Viola la 231 chi utilizza anche una sola volta personale non formato*Patrizia Maciocchi,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi", 10 settembre 2024*

62

ESPERTO RISPONDE64

RASSEGNA NORMATIVA65

APPUNTAMENTI DELLA FONDAZIONE70

Chiusa in redazione il 1° ottobre 2024

Patente a crediti revocata solo dopo aver valutato le dichiarazioni false

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 1° ottobre 2024

L'ottenimento della patente a crediti, prevista dall'articolo 27 del Dlgs 81/2008 per le imprese e i lavoratori autonomi che vogliono lavorare nei cantieri, si fonda sul meccanismo dell'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti.

I requisiti da autocertificare (articolo 46 del Dpr 445/2000) sono l'iscrizione alla Camera di commercio, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) e della certificazione di regolarità fiscale (Durf); mentre gli adempimenti formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive (articolo 47 del medesimo Dpr).

Dichiarare il falso ha rilevanza penale. Secondo quanto previsto dall'articolo 76 del Dpr 445/2000, infatti, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito in base al Codice penale e alle leggi speciali in materia. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono da considerare come fatte a pubblico ufficiale e, in base all'articolo 483 del Codice penale, si rischia la reclusione fino a due anni.

A ciò si aggiunga che eventuali false dichiarazioni, accertate in sede di controllo successivo al rilascio della patente, comportano la revoca della stessa. Il provvedimento di revoca è adottato dalla direzione interregionale del lavoro, oppure della direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più direzioni interregionali, sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente. Diversamente, il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo non incide sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento. Ciò vale anche per i requisiti sopravvenuti. Si pensi, ad esempio, all'obbligo del Dvr che potrebbe sorgere dopo che è stata richiesta la patente, in quanto solo in data successiva l'impresa ha assunto lavoratori.

È previsto un controllo dei requisiti a campione, che potrà avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi da parte dell'Ispettorato o di altri

organi di vigilanza.

Prima di procedere alla revoca, però, è previsto un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e una valutazione in ordine alla gravità dei fatti. A tal proposito, rispetto al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostitutiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell'omissione (ad esempio: totale assenza di formazione, tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato a operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi del Dlgs 758/1994.

Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza

Cantieri: al via le domande della patente a crediti

Gabriele Tadia,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 30 settembre 2024

Patente a crediti al via. Con la pubblicazione – solo il 20 settembre – del decreto di attuazione (Dm 132/2024) e della circolare esplicativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro (4/2024), il ministero del Lavoro ha di fatto reso operativa la norma introdotta dal DI 19/2024 che a partire da domani, 1° ottobre, imporrà il possesso della patente a crediti per tutti coloro che operano nei cantieri, ponendo le basi per una rivoluzione nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui efficacia dovrà comunque essere valutata dopo alcuni anni di effettivo funzionamento.

Chi deve chiedere la patente

Sono tenuti a chiedere la patente a crediti all'Inl, in formato digitale e accedendo al portale dell'Inl attraverso Spid o Cie, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (articolo 89, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008).

Sono obbligati al possesso della patente i soggetti che operano "fisicamente" nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri e così via). Sono incluse, invece, le imprese non qualificabili come edili, ma che operano nei cantieri (impiantistica).

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della Ue diverso dall'Italia, o in uno Stato non appartenente alla Ue, sono anch'essi tenuti al possesso della patente prevista dal nuovo articolo 27 del Dlgs 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione che attesti il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro della Ue, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente alla Ue, riconosciuto secondo la legge italiana.

In assenza di un documento equivalente o riconosciuto, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri dovranno richiedere la patente, come le imprese e i lavoratori autonomi italiani.

Sono invece escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore

alla III (si tratta di circa 24mila soggetti, si veda Il Sole 24 Ore del 12 agosto 2024).

I requisiti

Per il rilascio della patente sono necessari i seguenti requisiti: iscrizione alla camera di commercio; adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81/2008; possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità; possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti (il Dvr non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese senza lavoratori, ad esempio); possesso della certificazione di regolarità fiscale (articolo 17-bis, commi 5 e 6, del Dlgs 241/1997), nei casi previsti; avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti.

Dopo la presentazione della domanda, è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione di diniego. Il portale per presentare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo da domani, 1° ottobre.

Sin dal 23 settembre, giorno di pubblicazione della circolare 4/2024 dell'Inl, è possibile presentare, usando il modello allegato alla stessa circolare, una autocertificazione-dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti richiesti.

L'invio della autocertificazione andrà effettuato, tramite Pec, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione dell'autocertificazione inviata con Pec ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola a presentare la domanda per il rilascio della patente tramite il portale dell'Inl entro la stessa data.

Dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell'autocertificazione: sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CREDITI NECESSARI E LE SANZIONI

1 - La dotazione iniziale

Si parte con 30 crediti

La dotazione iniziale di ciascuna impresa che richiede la patente è pari a 30 crediti, che possono poi essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti secondo i criteri indicati dall'articolo 5 del Dm 132/2024, in base alla

data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio (storicità dell'azienda), in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nella tabella allegata al Dm. La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile dopo le integrazioni della piattaforma informatica dell'Inl. Per chi è in possesso dei requisiti al momento della domanda, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza retroattiva.

2 - I crediti per lavorare

Serve un punteggio minimo di 15

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis al Dlgs 81/2008 (il Testo unico delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

3 - I rischi per le imprese

Sanzione pari al 10% dei lavori

Se l'impresa o il lavoratore autonomo operano in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6mila euro, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.

4 - I rischi per il committente

Sanzioni fino a 2.563 euro

Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione Soa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

5 Il recupero dei crediti

Formazione e investimenti

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15 crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero. Questo sarà subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale, tenuto conto

dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, e dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati, nonché della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sulla sospensione decide l'Ispettorato territoriale

Gabriele Tadia,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 30 settembre 2024

Il nuovo articolo 27 del Dlgs 81/2008 prevede che se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Inl «può sospendere», in via cautelare, la patente a crediti fino a 12 mesi.

Quando scatta la sospensione

Il Dm 132/2024 stabilisce che il provvedimento sia adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. Il provvedimento va dunque rimesso al direttore dell'Ispettorato d'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l'infortunio.

Gli uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.

Le indagini che possono portare alla sospensione dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente.

Pur tenendo conto che l'accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla autorità giudiziaria, l'organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile a individuare l'esistenza di una responsabilità diretta «almeno a titolo di colpa grave». Laddove le responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

Particolarmente gravosa è la previsione della sospensione obbligatoria in caso di evento infortunistico mortale: il Dm 132/2024 stabilisce che la sua adozione «è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata». Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall'adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità.

I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza

dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell'ufficio. I

Il provvedimento di sospensione in seguito a un infortunio dal quale derivi l'inabilità permanente di un lavoratore presenta maggiori caratteri di discrezionalità.

Il Dm 132/2024 stabilisce infatti che non si provvederà a sospendere la patente ogniqualevolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione in base all'articolo 14 del Dlgs 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell'impiego di lavoratori "in nero" e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria in base all'articolo 321 del Codice di procedura penale.

Durata e ricorso

La sospensione della patente può durare sino a 12 mesi. Il Dm prevede, in aggiunta, che la durata della sospensione della patente «è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive».

Contro il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, alla direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all'ufficio – Ispettorato d'area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento.

La direzione interregionale del lavoro ha un termine di 30 giorni per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione, sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.

Qualora la direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia. Dunque, la sospensione della patente a punti è un provvedimento di carattere prevalentemente cautelare destinato a incidere in modo assolutamente decisivo sul destino di molte imprese e lavoratori autonomi. Fra qualche mese si potrà valutare la reale portata del provvedimento che, certamente è comunque destinato a far discutere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Patente, i crediti extra potranno essere richiesti da gennaio 2025

Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 28 settembre 2024

I requisiti che consentono di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti, arrivando fino a 100, potranno essere inseriti sul relativo portale dal 1° gennaio 2025. Questa è una delle indicazioni fornite ieri in occasione del webinar di presentazione del nuovo applicativo informatico che sarà attivo dal 1° ottobre. I crediti, comunque, saranno riconosciuti con effetto retroattivo se già posseduti al momento della domanda della patente.

Il percorso da seguire accedendo al portale dei servizi dell'Inl è piuttosto semplice e presenta alcune differenze in relazione al fatto che l'impresa o il lavoratore autonomo richiedente siano stabilite in Italia, in un altro Paese dell'Unione europea, o al di fuori dell'Ue. A questo riguardo rileva il concetto di stabile organizzazione a fini fiscali e quindi, per esempio, l'impresa che ha sede legale in un altro Paese Ue, se ha uno stabilimento in Italia, presenta la domanda come italiana, è stato spiegato. La richiesta può essere presentata dal lavoratore autonomo o dal legale rappresentante o da un loro delegato: quest'ultimo potrà vedere nel portale tutte le pratiche che ha gestito per i diversi clienti. Il sistema consente di indicare il non possesso di un requisito in quanto non obbligatorio o per esenzione giustificata.

Il nuovo adempimento, ha affermato il ministro del Lavoro Marina Calderone, riguarda circa 900mila soggetti. Un numero consistente e i vertici dell'Inl hanno ricordato che non è necessario che tutti chiedano la patente il 1° ottobre, con il rischio di sovraccaricare il portale, in quanto si può, già dal 24 settembre, autocertificare i requisiti inviando una Pec all'ispettorato a cui deve seguire la domanda vera e propria da effettuarsi entro il 31 ottobre (evitando di attendere l'ultimo momento).

Le imprese con una qualificazione Soa in classificazione 3 o superiore, è stato confermato nel corso del webinar, non devono richiedere la patente e nemmeno inviare la Pec. A questo proposito, la Fondazione studi consulenti del lavoro ritiene che la qualificazione non debba obbligatoriamente essere specifica dell'edilizia, in quanto la norma non lo richiede esplicitamente. Inoltre, sottolinea che il Durf è obbligatorio solo in determinati casi individuati dall'articolo 17-bis, comma 1, del Dlgs 241/1997.

Il quadro regolamentare e attuativo della patente, peraltro, potrebbe evolvere nel tempo alla luce delle necessità che emergeranno. Lo strumento, ha ricordato Calderone, è frutto anche del dialogo con le parti sociali, dialogo che

«dovrà rimanere aperto perché siamo consapevoli che quando una norma, un adempimento entrano in vigore, si deve avere l'elasticità di pensare che possano giungere proposte di miglioramento e quindi siamo pronti a integrare le disposizioni e accompagnare le aziende in un sistema virtuoso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dialogo Ispettorato-Tribunali per ridurre i crediti della patente

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 27 settembre 2024

La patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre per chi opera nei cantieri temporanei e mobili, è soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, di dirigenti e di preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al decreto 81/2008. Decurtazioni alquanto rischiose, dal momento che, partendo da 30 punti (eventualmente incrementati al ricorrere di determinate condizioni), se l'impresa scende sotto i 15 crediti non può continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione e solo quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto, sempreché non intervenga il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale o dei lavoratori, disciplinato dall'articolo 14 del Dlgs 81/2008.

Ciò che comporta una maggiore decurtazione di crediti sono le violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel Dlgs 81/2008, a seguito delle quali si verifichi un infortunio mortale (20 crediti), oppure un infortunio che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro (15 crediti) o una malattia professionale (10 crediti) di un dipendente dell'impresa. Le altre violazioni elencate nell'allegato I-bis determinano una decurtazione in misura meno rilevante, che oscilla da 1 a 8 a seconda della gravità della condotta.

Non di rado, nell'ambito di un unico accertamento ispettivo, può accadere che vengano contestate più violazioni tra quelle elencate. In questo caso, i crediti da decurtare non possono, in ogni caso, eccedere il doppio di quelli previsti in relazione alla violazione più grave. Esempificando, se non viene elaborato il documento di valutazione dei rischi (5 crediti), il piano operativo di sicurezza (3 crediti) e viene altresì rilevata la mancanza di protezioni verso il vuoto (3 punti), sebbene la somma dei crediti sia pari a 11, non ne possono essere decurtati più di 10, ovvero il doppio di 5, che sono quelli previsti per la violazione più grave.

Come indicato dal legislatore e ricordato dall'Ispettorato nella circolare 4/2024, ai fini della decurtazione sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione non impugnate divenute definitive.

Diversamente, l'estinzione delle irregolarità mediante la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta (articolo 16 della legge 689/1981) non rende definitivo il provvedimento.

A eccezione delle ordinanze-ingiunzione, la cui adozione è di diretta competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per quanto concerne i provvedimenti e gli atti definitivi emanati da altre amministrazioni, queste dovranno, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, comunicarli all'Ispettorato nazionale del lavoro che procederà entro ulteriori trenta giorni alla decurtazione dei crediti.

A tal fine, a livello territoriale, l'Ispettorato dovrà prendere contatti con le competenti sedi giudiziarie al fine di rappresentare la necessità, da parte delle relative cancellerie, di trasmettere eventuali sentenze passate in giudicato relative agli illeciti indicati e commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti. Le condotte illecite cui si riferiscono i provvedimenti sanzionatori in questione saranno quelle poste in essere dal prossimo 1° ottobre, a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente.

L'Ispettorato si riserva di fornire indicazioni quanto alle modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte di ciascun ufficio territoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza

Patente con più crediti se si investe sulla sicurezza

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 25 settembre 2024

La dotazione iniziale della patente per le attività nei cantieri temporanei o mobili è pari a trenta crediti e potrà essere incrementata fino a un massimo di 100, secondo i criteri indicati dall'articolo 5 del decreto ministeriale 132/2024, come illustrato dalla circolare 4/2024 dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Per vedersi attribuiti crediti ulteriori, rispetto ai 30 di partenza, le aziende dovranno però attendere l'esito delle integrazioni della piattaforma informatica dell'Ispettorato, che divulgherà, a tempo debito, anche le modalità operative da seguire. Tuttavia, per coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano già in possesso dei relativi requisiti, i crediti aggiuntivi saranno attribuiti con decorrenza retroattiva. Diversamente, se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti saranno attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

Più vecchia è l'anzianità di iscrizione dell'azienda alla Camera di commercio, al momento del rilascio della patente, maggiori saranno i crediti attribuiti. Quattro gli scaglioni previsti: da un minimo di 3 per imprese iscritte da 5 a 10 anni, fino a 10 punti per quelle iscritte da oltre 20 anni. Altra condizione che consente l'attribuzione di crediti aggiuntivi è l'assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio unitamente al trascorrere del tempo. Mutuando il meccanismo previsto dal codice della strada per la patente di guida, anche la patente prevista per le aziende che operano nei cantieri mobili è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a 20. In presenza di contestazione di una o più violazioni tra quelle indicate nell'allegato I-bis al Dlgs 81/2008, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale. Attenzione però: dal 1° ottobre, la contestazione delle violazioni impedisce di incrementare i crediti per un triennio a decorrere dalla definitività del provvedimento (sentenza passata in giudicato o definitività della ordinanza-ingiunzione).

Un altro modo per aumentare i crediti è svolgere attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro che consentono di ottenerne al massimo ulteriori 30. Sarà possibile, ad esempio, incamerare 6

crediti (incrementati di altri 2 se è coinvolto almeno il 50% dei lavoratori dipendenti stranieri) se si è in possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ulteriori rispetto a quelli obbligatori. Una formazione che deve, però, essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione degli stessi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Altri crediti, in numero diverso in base all'impegno economico, spettano a fronte di investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, anche attività, investimenti e formazione in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro possono far aumentare i crediti della patente, così come le dimensioni aziendali. Infatti, avere un certo numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato superiore a sei mesi, compresi gli occupati con contratto di somministrazione, consente l'attribuzione di uno (fino a 15 dipendenti), due (fino a 50 dipendenti) o quattro crediti (oltre 50 dipendenti).

Attenzione, infine: in caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza

Patente a crediti anche per imprese non edili che operano nei cantieri

Giorgio Pogliotti,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 24 settembre 2024

Dal 1° ottobre scatta l'obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili per le imprese – anche quelle non qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che sarà operativo dal 1° ottobre, attraverso Spid o Cie. Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato (nel caso abbia già accertato l'assenza dei requisiti da parte del richiedente). Contro il rischio di un click day, inoltre, la circolare pubblicata ieri dall'Inl informa che in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente è possibile inviare un modello allegato alla circolare (pubblicata sul sito dell'Inl), con un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti a dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it che avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024. L'operatore deve presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Inl entro la stessa data perchè dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche tramite di un soggetto delegato, inclusi consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf. Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dell'iscrizione alla Camera di commercio; l'adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; il possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; del Documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente; l'avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla

normativa vigente. Il riferimento ai “casi previsti dalla normativa vigente” è dovuto al fatto che non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati: a titolo d’esempio il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. L’iscrizione alla Camera di commercio, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato con autocertificazione, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato con dichiarazioni sostitutive.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono presentare al portale Inl l’autocertificazione del possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE); in alternativa devono richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Patente a crediti, sospensione soggetta a valutazione dell'Ispettorato

Antonella Iacopini e Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 23 settembre 2024

In caso di decesso, vanno considerati eventuali rischi gravi derivanti dalla cessazione dell'attività

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre del decreto 132/2024 del ministero del Lavoro e della circolare 4/2024 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, avvenuta il 23 settembre, si è definito quasi interamente il quadro attuativo della patente a crediti (ulteriori istruzioni saranno oggetto di future comunicazioni dell'Inl).

La patente verrà rilasciata in formato digitale in base al possesso autocertificato e dichiarato (Dpr 445/2000) dei requisiti previsti. Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca della patente, ma trascorsi dodici mesi, l'impresa o il lavoratore autonomo potrà comunque chiedere il rilascio di una nuova.

Di rilievo la posizione delle imprese Ue ed extra Ue tenute a presentare l'autocertificazione rispettivamente del possesso di un documento equivalente ovvero di quello comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine.

In difetto dovranno anche loro fare richiesta di rilascio della patente come tutte le altre imprese italiane. A questo riguardo la circolare dell'Inl precisa che per le imprese stabilite in uno Stato dell'Unione europea è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (viene fatto l'esempio del modello A1 al posto del Durc), mentre quelle extra Ue dovranno procurarsi gli stessi documenti richiesti alle aziende italiane.

La patente parte con una dotazione iniziale di 30 crediti ma si potrà arrivare fino ad averne 100. Per lavorare ne serviranno almeno 15. Le decurtazioni avverranno solo in presenza di provvedimenti definitivi (ordinanze o sentenze) riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa o il lavoratore autonomo.

La decurtazione maggiore di punti è prevista per violazioni delle norme sulla

prevenzione degli infortuni sul lavoro da cui derivi un infortunio mortale di un lavoratore dipendente (20 punti), un infortunio che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro (15 punti) e una malattia professionale (10 punti).

I crediti decurtati potranno, tuttavia, essere recuperati, previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di Inl e Inail, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Oltre che revocata la patente potrà anche essere sospesa. Il decreto precisa i casi in cui ciò sarà obbligatorio e quando invece discrezionale. Nell'ipotesi di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave, la sospensione è d'obbligo salve diverse valutazioni da parte dell'Inl che adotta il provvedimento sospensivo. La circolare chiarisce che in sostanza la sospensione è «normalmente adottata» a meno che dalla cessazione delle attività possa derivare una situazione di grave rischio per i lavoratori o per terzi o per la pubblica incolumità.

Diversamente, in presenza di infortuni da cui derivi l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o un'irreversibile menomazione, la sospensione dell'attività è facoltativa. Inoltre, è collegata al riconoscimento dell'inabilità da parte dell'Inail, salvo il caso di una menomazione che può essere accertata immediatamente (nella circolare si fa l'esempio della perdita di un arto).

Lo scambio di informazioni con l'Inail incide anche sulla durata della sospensione che può arrivare a dodici mesi tenendo conto delle conseguenze dell'infortunio, della gravità delle violazioni e delle recidive. E proprio su quest'ultimo aspetto l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro potrà fornire all'Inl informazioni su eventi precedenti.

Contro la sospensione è consentito presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento e la direzione interregionale dovrà decidere entro altri trenta giorni. In assenza di una pronuncia, la sospensione perderà efficacia.

Patente a crediti, fino al 31 ottobre autocertificazione anche via pec

Massimo Frontera,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Enti locali & Edilizia", 23 settembre 2024

Per un mese l'Ispettorato apre il canale della posta certificata, ma la domanda al portale va fatta comunque entro il 31 ottobre. Patente valida anche se i requisiti scadono dopo la domanda. Formazione: torna l'omissione «grave»

Il portale dell'Ispettorato per la richiesta della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre. Tuttavia, da lunedì 23 settembre e fino al 31 ottobre sarà possibile trasmettere la autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviandola a una casella pec dell'Ispettorato. La novità si legge nella circolare n.4/2024 dell'Ispettorato del lavoro pubblicata la sera di lunedì 23 settembre (firmata dal direttore Paolo Pennesi alle 18:28).

Doppia domanda (con un mese di tempo)

«In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente - si legge nella circolare - e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente». L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva va inviata alla casella dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Il canale della posta elettronica certificata si chiuderà 31 ottobre 2024 «e vincola l'operatore a presentare la domanda entro la medesima data». «A partire dal 1° novembre - aggiunge l'Ispettorato - non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo Pec, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale».

È questa, dunque, la soluzione che era stata annunciata in maniera un po' criptica dal ministero del Lavoro per distribuire le centinaia di migliaia di domande in arrivo in un arco di tempo che ne consentisse la gestione, dando modo anche alle imprese - fortemente disorientate - di capire i passi da fare. Pertanto, ci sarà tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda. Che però a questo punto sarà doppia: la prima via pec, la seconda attraverso il portale. Sembra dunque di capire che: dal 1° ottobre al 31 ottobre potranno subito lavorare le imprese che avranno inviato la domanda via pec (o al portale); dal

1° novembre potranno lavorare le imprese che entro il 31 ottobre avranno fatto anche la domanda attraverso il portale Inl.

Sui tempi dell'operatività del portale, la circolare non dice niente. Tuttavia, precisa che l'accesso avverrà attraverso Spid/Cie e le «istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione».

I requisiti

Sui sei requisiti necessari per la richiesta del documento la circolare dà qualche informazione utile. Non tutti i sei requisiti sono obbligatori per tutti. Sarà il portale a dare la possibilità di indicare i casi di «non obbligatorietà» o «esenzione giustificata» da un determinato requisito. Il possesso Dvr, per esempio, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono richiesti alle sole imprese e non ai lavoratori autonomi. La circolare specifica, inoltre, che «sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori».

Sulle imprese straniere che operano in Italia, si precisa che in assenza delle due circostanze previste - documento analogo alla patente (imprese Ue); attestazione della conformità alla legge italiana dei documenti posseduti (imprese extra Ue) - «imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente: per le imprese stabilite in uno Stato dell'Ue è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del Durc); per le imprese extra Ue occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.»

Revoca della patente

Particolarmente delicata è la questione della revoca della patente in caso di dichiarazioni non veritiere accertate in via definitiva. L'Ispettorato sottolinea che «il provvedimento di revoca della patente è adottato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l'assenza del Durc – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento». Una precisazione che sarà accolta sicuramente con sollievo dalle imprese anche fa sorgere qualche dubbio sul senso della patente in sé.

Sempre un confronto prima della revoca

In caso di contestazione all'impresa/lavoratore autonomo l'Ispettorato sarà sempre tenuto ad ascoltare la spiegazione fornita dall'interessato. «L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca - si legge infatti - non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente». L'elemento di «gravità» dei fatti sarà valutato in modo particolare nel caso della formazione. «Con specifico riferimento al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell'omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994».

Torna, di fatto, la distinzione tra omissione grave e omissione "veniale", se così si può dire, che era stata originariamente prevista dalla bozza del regolamento attuativo e poi cancellata nella versione definitiva. L'Ispettorato si mostra in questo modo consapevole che nel settore delle costruzioni è difficile fissare un confine netto sugli adempimenti agli obblighi formativi. Più ragionevolmente, gli ispettori valuteranno, caso per caso, una serie di elementi dai quali fare emergere, nel caso, delle responsabilità di una certa rilevanza.

Accesso al portale

Sull'accesso al portale, si confermano ovviamente le indicazioni del regolamento, ma con «modalità che saranno successivamente indicate». L'Ispettorato parla anche di «una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale» che sembra riferirsi all'accesso da parte del (futuro) committente («soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili».

Sospensione patente per infortunio grave

La sospensione della patente in caso di infortunio mortale e con inabilità permanente, assoluta o parziale sarà l'Ispettorato territorialmente competente a dover valutare l'eventuale sospensione fino a un anno. In ogni caso il provvedimento di sospensione è impugnabile. Prima della decisione, è possibile consultarsi con la sede nazionale. «Gli Uffici territoriali - aggiunge la circolare - prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale

vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento». Molto viene specificato anche sulle indagini e sugli accertamenti, che, in ogni caso, competono anche a «personale diverso da quello dell'Ispettorato».

La colpa grave

«Le indagini - spiega la circolare - dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Pur tenendo conto che l'accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A.G., l'organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l'esistenza di una responsabilità diretta "almeno a titolo di colpa grave" di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del "più probabile che non", fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata». «Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall'istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l'annullamento, il competente Ispettorato archiverà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell'Ufficio».

L'accertamento definitivo potrà dunque arrivare solo dalle conclusioni dei magistrati. Da parte sua, l'Ispettore dovrà valutare una serie di elementi che configurano la «colpa grave», definita «una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori». Si forniscono i seguenti esempi: «per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente»; «per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori»; «per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l'evento infortunistico».

Non è finita. In caso di infortunio mortale, l'Ispettore conserva la discrezionalità di non adottare il provvedimento di sospensione nel caso in cui «dalla cessazione delle attività in corso possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità». In tal caso dovrà spiegare tutti i motivi in una relazione. In caso di inabilità permanente, invece, l'eventuale sospensione segue di norma la valutazione dell'Inail sul caso, salvo che il danno sia grave ed evidente (in attesa di una successiva quantificazione dell'inabilità ai fini Inail).

Patente a crediti, regolamento in Gazzetta: dieci giorni per preparare l'autocertificazione

Massimo Frontera,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Enti locali & Edilizia", 20 settembre 2024

Ok alle modifiche chieste da Palazzo Spada e Garante Privacy. Più severità sulla formazione, più discrezionalità all'Inl sull'infortunio mortale per colpa grave

Arriva in Gazzetta il regolamento sulla patente a crediti. L'annunciata accelerazione del ministero del Lavoro ha consentito di arrivare alla pubblicazione ufficiale con dieci giorni di anticipo sul termine di legge del 1° ottobre. L'Ispettorato rilascerà al più presto la sua circolare e l'attenzione si sposterà pertanto sull'architettura informatica del portale dell'Inl che dovrà reggere all'assalto delle centinaia di migliaia di istanze. Sono state accolte tutte le osservazioni del Consiglio di Stato. Ci sono almeno tre novità importanti da segnalare rispetto alla precedente bozza di regolamento: obblighi formativi in capo all'impresa; accesso alla patente dell'impresa; azione dell'Ispettorato in caso di infortunio per colpa grave.

Revoca patente per omissione obblighi formativi

In caso di false dichiarazioni sull'adempimento degli obblighi formativi, sparisce il riferimento alla "omissione grave" che nella precedente bozza del regolamento era espressamente indicata come causa di revoca della patente (articolo 1 comma 8), distinguendola da una omissione non ritenuta grave. Il Consiglio di Stato ha chiesto di eliminare questa distinzione; pertanto, il regolamento definitivo diventa decisamente più severo su questo punto: se l'impresa risulta inadempiente in qualche modo alla verifica degli obblighi formativi dovrà restare ferma un anno prima di chiedere nuovamente la patente.

Chi può vedere la patente delle imprese

Una seconda modifica riguarda la lista delle persone autorizzate ad accedere al portale Inl per vedere se l'impresa ha o meno la patente. La principale novità è che l'autorizzazione viene estesa anche "ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili", cioè i committenti, che erano stati dimenticati dalla prima bozza del regolamento. Confermati gli altri soggetti autorizzati: titolari

della patente o loro delegati; pubbliche amministrazioni; rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale; organismi paritetici (iscritti nel Repertorio nazionale); responsabile dei lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Le modalità di "ostensione" delle informazioni dovranno essere definite dall'Ispettorato, previo parere del Garante per la privacy.

Morte in cantiere per colpa grave

Il terzo punto importante è quello che riguarda l'eventualità di un infortunio in cantiere dove dovesse emergere una colpa grave in capo all'impresa. La prima versione del regolamento prevedeva l'obbligo dell'Ispettore di sospendere la patente, cioè fermare l'attività dell'impresa in tutti i suoi cantieri. La versione definitiva del regolamento prevede invece che anche in questo caso l'Ispettorato potrà fare una "diversa valutazione, adeguatamente motivata". Viene così accolta l'osservazione del Consiglio di Stato volta a salvaguardare la discrezionalità degli ispettori chiamati a valutare le circostanze sul campo. In questo caso la modifica rende meno severo e categorica l'iniziale disposizione. L'Ispettorato del lavoro fornirà ai suoi ispettori - attraverso una circolare - le indicazioni su come comportarsi nei vari casi di infortunio, proprio per aiutarli a gestire la discrezionalità che la legge gli attribuisce.

Tra le altre modifiche c'è il riordino del testo sul tema dei crediti e della loro attribuzione. Nel solo articolo cinque sono state elencate tutte le informazioni sui crediti aggiuntivi (oltre al punteggio base 30 crediti). Nel solo articolo sei sono invece indicate le circostanze che daranno luogo alla sospensione dell'incremento dei crediti.

Parte ora un intenso ciclo di iniziative per l'informazione sulla novità che vedranno coinvolte le varie categorie di operatori - l'Ance ha prontamente annunciato un webinar il 24 settembre - perché l'impatto della novità è molto ampio. La ratio del legislatore è abbastanza chiara: tutti coloro che operano nel cantiere devono essere qualificati, sia impresa sia lavoratore autonomo. Anche se forse - come sostiene l'Ance - è solo un primo passo verso una piena qualificazione, è comunque un passo importante: dal 1° ottobre 2024 diventa molto più rischiosa l'attività delle imprese irregolari, improvvisate, impreparate e non strutturate. Più rischiosa per l'impresa stessa, per i suoi addetti e anche per il committente (incluso l'impresa affidataria) che la ingaggia.

Sicurezza antincendio, ulteriore proroga per i tecnici manutentori

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 19 settembre 2024

Posticipata al 25 settembre 2025 l'applicazione dei nuovi requisiti

L'articolo 46 del Dlgs 81/2008 ha introdotto importanti innovazioni anche in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Infatti, tale norma ha rimodulato completamente la disciplina, cristallizzando il principio fondamentale che la prevenzione degli incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, che è diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

In particolare, la norma in questione ha previsto una radicale riforma della disciplina regolamentare, contenuta in parte nel decreto 10 marzo 1998 del ministero dell'Interno, attraverso una serie di provvedimenti finalizzati a stabilire i criteri diretti a individuare le misure di prevenzione e protezione, la gestione delle emergenze e i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.

Il decreto Controlli

Proprio in relazione a quest'ultimo ambito, con il decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero del Lavoro del 1° settembre 2021, sono stati definiti i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo quanto prevede l'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Dlgs 81/2008.

Il provvedimento, che avrebbe dovuto entrare originariamente il vigore dal 25 settembre 2022, definisce, tra l'altro, all'articolo 4 una serie di norme dirette a definire la qualificazione dei tecnici manutentori, figure fondamentali per i delicati compiti che svolgono.

In particolare, dispone che gli interventi di manutenzione e i controlli su impianti e attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo le modalità stabilite nell'allegato II, che conseguono un'abilitazione valida sull'intero territorio nazionale.

Fin da subito sono emerse però alcune criticità sul piano applicativo che hanno determinato uno slittamento dell'entrata in vigore, con i decreti 15 settembre 2022 e 31 agosto 2023; in particolare, l'articolo 1 del decreto 15 settembre 2022, ha aggiunto all'articolo 6 del decreto 1° settembre 2021 il comma 1-bis, in base al quale le disposizioni contenute nell'articolo 4 avrebbero entrare in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023, termine poi ulteriormente prorogato al 25 settembre 2024.

La proroga del nuovo regime di qualificazione dei tecnici

Tuttavia, l'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il ministero del Lavoro, del 13 settembre 2024 (in Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2024) ha ulteriormente prorogato al 25 settembre 2025 l'entrata in vigore di questo nuovo regime in virtù anche della «esigenza di portare a compimento l'implementazione della specifica applicazione informatica per la gestione del procedimento relativo al riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore qualificato».

Quindi un anno in più di tempo che, si spera, possa servire per far decollare questo nuovo sistema. Ma il decreto in questione ha apportato, con l'articolo 2, anche alcune modifiche all'allegato II del decreto 1° settembre 2021, che disciplina i corsi di formazione, i docenti, i contenuti minimi e la durata. In estrema sintesi, le modifiche riguardano la semplificazione della valutazione dei requisiti: in particolare i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso indicato al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione prevista al punto 4, comma 4.

Infine, una nota dolente: la tariffa per la valutazione è stata raddoppiata, passando da 58 euro a 116 euro.

Nuova diffida inibita dalle violazioni precedenti

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 19 settembre 2024

L'omessa denuncia all'Inail del socio operativo o del collaboratore familiare (articolo 23 del Dpr 1124/1965) e le omesse comunicazioni di inizio, variazione e cessazione del rischio all'Inail (articolo 12 del Dpr 1124/1965) non possono formare oggetto della diffida amministrativa disciplinata dall'articolo 6 del decreto legislativo 103/2024 in quanto incidono sulla "sicurezza sociale". Questa una delle conseguenze delle indicazioni fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), di concerto con gli istituti previdenziali e assicurativi, tramite la nota 6774/2024.

Come anticipato dalla nota 1357/2024 del 31 luglio, in cui l'Inl ha fornito le prime indicazioni sulle nuove norme, la nota 6774/2024 contiene un elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, sono da ritenersi assoggettabili alla nuova diffida amministrativa. Di fatto viene confermata la sensazione inizialmente percepita di un numero residuale di ipotesi cui è applicabile l'istituto. Tra le più frequenti: le omesse/ritardate comunicazioni obbligatorie di assunzione/variazione/cessazione del rapporto di lavoro, l'omessa consegna del prospetto paga e le omesse/infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro.

L'Ispettorato richiama, ancora una volta, l'attenzione sull'inapplicabilità della nuova diffida a fronte di violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto alle quali, già con la nota 1357, aveva chiarito che non ci si limita «alle sole previsioni di cui al Dlgs 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale».

Nell'esclusione dalla nuova diffida sono ricomprese anche le violazioni amministrative legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace tutela di "sicurezza sociale", in applicazione dell'articolo 38, comma 2, della Costituzione. Quindi anche le violazioni del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr 1124/1965). Inoltre, nell'elenco non risultano presenti le violazioni riferite alla comunicazione prevista per le prestazioni di lavoro intermittente e quella analoga di attivazione del contratto per prestazione

occasionale (ex voucher - articolo 54-bis del DL 50/2017), da ritenersi, pertanto, fuori dall'ambito di applicazione della nuova diffida amministrativa. Ulteriore precisazione da parte dell'Ispettorato riguarda i precedenti per violazioni sanabili nei cinque anni antecedenti l'inizio dell'accertamento che rendono inapplicabile la nuova diffida. Il precedente si riferisce non solo alle violazioni che possono formare oggetto di diffida amministrativa, ma anche ai casi di diffida prevista dall'articolo 13 del DLgs 124/2004, comprese le ipotesi della cosiddetta diffida "ora per allora" a fronte di spontaneo adempimento.

Dal punto di vista operativo, il verbale di diffida amministrativa dovrà essere notificato sia al trasgressore sia all'eventuale obbligato in solido con invito «a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione». Nell'ipotesi di mancata ottemperanza al termine del periodo assegnato, l'ispettore notificherà il verbale unico, applicando la relativa sanzione (articolo 16 della legge 689/1981).

L'Ispettorato ricorda, altresì che, come già chiarito con la precedente nota, la disposizione introdotta con l'articolo 6 del DLgs 103/2024 ha natura procedurale e, pertanto, troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, indipendentemente dalla data di avvio degli accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza

news e approfondimenti

Piattaforme elevatrici, troppi infortuni: il ministero del Lavoro accende un faro e allerta Inail e Ispettorato

Massimo Frontera,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Enti locali & Edilizia", 13 settembre 2024

Molti incidenti su macchine recenti sono legati a «cedimenti strutturali riconducibili a fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature»

«Recenti e frequenti eventi infortunistici occorsi nell'utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (Ple), in molti casi determinati da cedimenti strutturali, hanno indotto questo Ministero a farsi promotore di un'iniziativa volta ad acquisire informazioni circa gli elementi che potrebbero aver concorso al verificarsi degli eventi in questione, per fornire indicazioni di carattere generale afferenti agli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all'utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine». Comincia così la circolare che il ministero del Lavoro ha inviato a diversi destinatari a vario titolo competenti sul tema - dal ministero del Made in Italy all'Ispettorato del Lavoro, dalle associazioni datoriali all'Inail, dai produttori ai sindacati - prendendo atto di una frequenza di infortuni, evidentemente anomala e preoccupante, legati a questa diffusissima attrezzatura da cantiere. Infortuni che si sono registrati nell'arco degli ultimi dieci anni.

La circolare n.7/2024 sulle "Problematiche di sicurezza legate all'uso delle piattaforme di lavoro elevabili" firmata il 12 settembre sembra anche indicare una precisa "pista" di indagine: «L'analisi dei dati - si legge infatti - ha evidenziato che, in molti casi, gli eventi infortunistici sono riferibili a cedimenti strutturali che si sono presentati su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio, per cui gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione sembrano risultare rilevanti nella determinazione dell'evento incidentale». In altre parole, il ministero afferma che gli infortuni sono per la maggior parte imputabili non tanto alla modalità di utilizzo di questa attrezzatura, quanto alla scarsa qualità dell'attrezzatura stessa. Di più: «un primo esame dei dati raccolti oggetto di attività di vigilanza del mercato a seguito di infortunio, ha evidenziato che i cedimenti strutturali delle piattaforme medesime sono

riconducibili a fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature».

Da qui il richiamo a «mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l'effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati». Seguono consigli e indicazioni ai datori di lavoro/utilizzatori (ai sensi del Testo unico sulla sicurezza) su come eseguire una prima verifica sulle proprie macchine.

Il ministero annuncia inoltre la pubblicazione di «un documento tecnico di indirizzo, concernente informazioni e indicazioni operative per prevenire e contrastare incidenti e infortuni connessi al cedimento strutturale e/o all'uso scorretto di tali attrezzature». Nel frattempo «raccomanda a tutti coloro i quali operano a vario titolo con le Ple di prestare particolare attenzione ai rischi specifici connessi all'utilizzo delle medesime, facendosi promotori di campagne di sensibilizzazione, informazione, formazione e assistenza a beneficio dei soggetti più esposti».

Nel maggio scorso, anche l'Inail si era occupato delle piattaforme di lavoro elevabili, dedicando un suo documento tecnico al confronto tra le vecchie norme tecniche che decadranno a febbraio prossimo (EN 280:2013) con le nuove che le sostituiranno (EN 280-1:2022).

news e approfondimenti

Rischio calore, senza misure specifiche il 40% delle imprese controllate dall'Ispettorato

Massimo Frontera,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Enti locali & Edilizia", 11 settembre 2024

Ispezionate nel mese di agosto oltre 1.611 imprese, di cui 1.039 che operano nell'edilizia e 160 attive nei cantieri stradali

Il rischio calore - in aumento nelle nostre estati sempre più lunghe e roventi - non sembra essere ancora entrato nelle prassi di prevenzione delle imprese che prevedono l'esposizione dei lavoratori al clima naturale. Si deduce dal bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro sulla campagna di vigilanza straordinaria appositamente dedicata alle imprese ad alto rischio per quanto riguarda le alte temperature sui luoghi di lavoro. La campagna avviata dall'Ispettorato a fine luglio è stata svolta in tutta Italia dal personale delle sedi territoriali tra il 1° e il 31 agosto scorso, ispezionando 1.611 imprese dei settori edilizia/costruzioni e agricolo/florovivaistico, con «l'obiettivo di verificare non solo la corretta valutazione del rischio specifico ma anche le misure di prevenzione e protezione adottate dalle aziende al fine di ridurre il medesimo rischio, accentuato dall'innalzamento eccessivo delle temperature nel periodo estivo da diversi anni a questa parte». Le ispezioni hanno riguardato principalmente i cantieri edili (1.039 in tutta Italia), seguite dai cantieri stradali (160), dalle aziende agricole (318) e dalle aziende florovivaistiche (94).

Ebbene, «dal bilancio finale - spiega l'Inl - è emerso che circa il 40% delle aziende ispezionate (596) non hanno valutato o implementato le misure di prevenzione specifiche, ragione per cui alle medesime aziende sono stati contestati i relativi illeciti riconducibili al rischio calore», previsti dal testo unico sulla sicurezza. «Tra gli illeciti maggiormente riscontrati - riferisce la nota dell'Inl che non fornisce la disaggregazione per singolo settore - la mancata protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute (art. 96, comma 1, lett. d), a seguire la mancata verifica d'idoneità del POS (piano operativo di sicurezza) al PSC (piano di sicurezza e coordinamento) da parte del CSE (coordinatore per l'esecuzione dei lavori, art. 92, comma 1, lett. b), l'assenza della valutazione del rischio "microclima" (art. 181 comma 1 in combinato disposto con l'art. 28, co 2, lett. a), la mancata verifica, da parte del datore di lavoro dell'impresa affidataria, delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione

delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97, comma 1). Chiudono la casistica delle irregolarità evidenziate dagli ispettori del lavoro la mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione (art. 181 comma 1 in combinato disposto con l'art. 28, co 2, lett. b), la mancata verifica, da parte del datore di lavoro dell'impresa affidataria, della congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione (art. 97, comma 3, lett. b) e la mancata vigilanza del preposto sull'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 19, comma 1, lett. a)».

news e approfondimenti

Valutazione del carico di lavoro mentale: aggiornata la norma ISO 10075

Barbara Garbelli,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 11 settembre 2024

Sotto la lente l'organizzazione del lavoro e la gestione dello stress

I buoni propositi al rientro dalle vacanze estive non interessano solo la vita privata dei lavoratori, ma anche la loro attività lavorativa, e uno degli obiettivi principali che datori di lavoro e lavoratori si pongono riguarda l'organizzazione del lavoro e la gestione dello stress.

A tal proposito, a luglio 2024 è stata aggiornata la norma tecnica ISO 10075, che affronta il tema del carico di lavoro mentale. Nello specifico, la norma in commento è composta da tre parti: una prima parte, relativa ai principi e ai concetti generali, pubblicata nel 2018; una seconda parte, che riguarda la progettazione del carico di lavoro ed è stata aggiornata a luglio 2024; una terza parte che definisce le modalità di misurazione della fatica mentale, pubblicata nel 2005.

Nel testo della norma tecnica in commento, il termine «mentale» viene utilizzato con riferimento ad esperienze e comportamenti lavorativi che richiamano aspetti di natura cognitiva, emozionale e sociale, considerati interdipendenti fra di loro; pertanto, a livello pratico, questi aspetti non dovrebbero mai essere considerati separatamente, ma come parti di un unico quadro di analisi.

La prima parte del testo normativo, relativa ai principi generali, definisce i principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale a livello di «termini generali e definizioni»: la norma mette in relazione lo stress mentale (l'insieme di tutte le influenze esercitate dall'esterno su un essere umano, che lo influenzano mentalmente) allo strain mentale (ovvero la risposta immediata dell'individuo a stimoli stressogeni, che risente sia di precondizioni abituali o del momento, sia degli stili di difesa).

In questo contesto, il carico di lavoro mentale è considerato quale termine di carattere generale, che sovrintende tutti i concetti e i principi menzionati nel documento, senza un significato standardizzato: il termine «carico di lavoro mentale» non viene trattato come un termine tecnico specifico, ma solo come

riferimento al dominio del carico di lavoro mentale.

Come si evince dal testo normativo, lo stress mentale induce processi di aumento o riduzione dello strain mentale nei soggetti interessati, originando sia conseguenze immediate e dirette, sia conseguenze indirette e che si palesano nel tempo. Le conseguenze immediate e dirette dello strain mentale possono consistere in effetti facilitanti (quali una maggior attenzione), ma anche in effetti nocivi (come la fatica mentale e gli stati ad essa assimilabili). Dal punto di vista delle conseguenze indirette, invece, lo strain mentale può provocare effetti di trascinamento della prestazione lavorativa, minore capacità di apprendimento e gestione del contesto lavorativo, tramutabili nei fenomeni del job creep e -conseguentemente- del quiet quitting.

Le conseguenze dello strain mentale, così come analizzate, possono essere caratterizzate da diversa forma e differente intensità, influenzate dalle condizioni individuali del lavoratore e dal contesto lavorativo, ma sono accomunate da un aspetto oggettivo e inequivocabile: l'eccesso di energia, spesa nel tentativo di fronteggiare lo strain, compromette la possibilità di imparare da nuove esperienze e di gestire efficacemente gli eventi.

Per fatica mentale, quindi, si intende un'alterazione temporanea dell'efficienza funzionale (mentale e fisica) causata da intensità, durata e andamento temporale dello strain mentale.

La seconda parte dell'apparato normativo, recentemente aggiornata, pone in relazione il concetto di «carico di lavoro mentale» a quello di progettazione dei sistemi di lavoro, prendendo in considerazione anche l'aspetto fisico del carico di lavoro; i principi generali della progettazione identificano come presupposto che ogni organizzazione (o sistema) di lavoro presenta un'elevata complessità tecnica e organizzativa, ove carico mentale e stress possono dipendere da ciascuna delle variabili che lo costituiscono.

Inoltre, per modulare il carico mentale, il progettista dovrebbe definire e distribuire adeguatamente funzioni e compiti fra macchine ed operatori, tenendo conto delle loro caratteristiche.

Da questo aspetto deriva il recente aggiornamento della norma tecnica in esame: l'introduzione di nuove tecnologie - fra cui l'intelligenza artificiale - rende necessario un nuovo approccio valutativo e, al contempo, una riflessione sulla relazione sistemica tra cambiamenti complessivi in atto, aspetti da monitorare e soggetti preposti a farlo.

La seconda parte della norma ISO 10075 identifica le linee guida per la

progettazione dei sistemi di lavoro, comprendendo la progettazione dei compiti in relazione alle attrezzature utilizzate, alla postazione e alle condizioni di lavoro, con particolare attenzione al carico di lavoro mentale e ai suoi effetti.

Lo scopo è quello di identificare le condizioni di lavoro ottimali applicabili ad ogni singolo contesto lavorativo/lavoratore, garantendo non soltanto salute e sicurezza ma anche benessere ed efficacia della prestazione, prevenendo sia il sovraccarico, sia il sottocarico al fine di evitare gli effetti nocivi descritti nella prima parte della norma in commento.

Il carico di lavoro mentale è l'effetto di una complessa interazione di fattori individuali, tecnici, organizzativi e sociali; pertanto, la fase di progettazione deve tenere conto dei fattori personali, tecnici e organizzativi, nonché degli effetti della loro interazione.

Giova ricordare, tuttavia, che la seconda parte nella norma ISO 10075 non può essere applicata a fattori sociali, di selezione e di addestramento e non definisce le regole di misurazione del carico di lavoro mentale o dei suoi effetti, lasciando questo aspetto alla terza parte della norma.

La terza parte della norma ISO 10075 affronta la costruzione, la valutazione e la scelta degli strumenti di misura per valutare il carico di lavoro mentale e stabilisce principi e requisiti per la misurazione e valutazione, identificando i requisiti di cui devono essere dotati gli strumenti di misura; la norma non identifica in maniera specifica gli strumenti di misura da adottare, ma condivide le informazioni utili per scegliere metodi appropriati e per definire aspetti di valutazione e misura del carico di lavoro mentale al fine di migliorare la comunicazione tra le parti interessate.

Si è inteso destinare l'utilizzo di questa parte della ISO 10075 soprattutto agli esperti di ergonomia, per esempio psicologi, specialisti in salute occupazionale e/o fisiologi, con formazione appropriata teorica e pratica su tali metodi, oltre che sull'interpretazione dei risultati.

Datori di lavoro, lavoratori e i loro rappresentanti e le autorità pubbliche, pur non essendo soggetti esperti, possono individuare nella norma in analisi le informazioni utili per il proprio orientamento nel campo della valutazione e misurazione del carico di lavoro mentale, definendo - ad esempio - i metodi disponibili per la valutazione, i criteri idonei a definire gli strumenti di misura e le informazioni utili per decidere gli strumenti più idonei alle loro finalità e utilizzabili nel singolo contesto.

In conclusione, i buoni propositi al rientro dalle ferie estive, così come

l'introduzione di nuove tecnologie (compresa l'intelligenza artificiale) nel mondo del lavoro, rendono necessaria una rivalutazione del rischio continua e costante, non solo in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, del Dlgs 81/2008, secondo cui ogni significativo cambiamento comporta una revisione della valutazione del rischio, ma anche per promuovere una più ampia riflessione sulla relazione sistemica tra cambiamenti complessivi in atto, aspetti da monitorare e soggetti preposti a farlo.

news e approfondimenti

Patente a crediti, il Consiglio di Stato: fare pulizia al regolamento

Massimo Frontera,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Enti locali & Edilizia", 4 settembre 2024

Palazzo Spada suggerisce le correzioni al testo che dovrebbe entrare in vigore il 1° ottobre prossimo. Sospensione per infortunio mortale: riaffermata la discrezionalità dell'Inl

Il Consiglio di Stato suggerisce qualche emendamento e correzione formale allo schema di decreto attuativo sulla patente a punti in edilizia predisposto dal ministero del Lavoro a fine luglio. Tranne che in un caso, si tratta di modifiche non sostanziali, e volte principalmente a fare pulizia in un atto che - almeno agli occhi di Palazzo Spada - è un po' confusionario. L'invito a fare pulizia, per esempio - come si legge nel parere n.1154/2024 del 29 agosto scorso - riguarda i frequenti casi in cui il regolamento replica inutilmente la norma. «Secondo un consolidato orientamento di questa Sezione, la fonte regolamentare non deve riprodurre, in tutto o in parte, disposizioni di rango legislativo ovvero riproporne nella sostanza i contenuti modificandone la formulazione. Una siffatta ridondanza della fonte regolamentare contrasterebbe infatti con le esigenze di semplificazione e di chiarezza del dettato normativo».

Da qui l'invito a cassare alcune diffuse inutili ripetizioni della norma primaria (ad esempio all'articolo 1, commi 1, 7, 8 e 9). In particolare, nel caso dell'articolo 1 comma 8, si rintraccia l'unica correzione in blu, per così dire, nella quale il regolamento è andato oltre la disposizione della norma. «Dal comma - segnala il Consiglio di Stato - sono da espungere le parole da "e con riferimento al requisito di cui" sino alla fine del comma volte a modificare la portata di un requisito stabilito dalla norma primaria». Il punto riguarda la revoca della patente che il regolamento vorrebbe legare anche alla «grave omissione della formazione» prescritta dal testo unico sulla sicurezza. Proprio l'adempimento degli obblighi formativi «da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro» è uno dei requisiti richiesti all'atto di domanda di rilascio della patente.

Un altro punto delicato sul quale si pronunciano i giudici è quello sulla sospensione della patente da parte dell'Ispettorato nei casi di incidente mortale

(o invalidante in modo permanente). Per questa ipotesi il regolamento precisa che l'Ispettorato «può sospendere, in via cautelare, la patente». Da parte sua, il regolamento (art 3, c 2) afferma che, solo nell'ipotesi di colpa grave, la sospensione è obbligatoria. Il Consiglio di Stato ritiene legittima questa eccezione perché il Dlgs 81 affida al regolamento l'individuazione dei «presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione». Tuttavia, chiede di affermare chiaramente la discrezionalità che il legislatore ha posto in capo all'Ispettorato al di fuori di questa precisa circostanza, visti anche gli elevati numeri di morti sul lavoro. Si afferma infatti nel parere che «la scelta di prevedere, nella sola ipotesi di colpa grave, di regola l'irrogazione del provvedimento di sospensione può ritenersi compatibile con l'esercizio della predetta potestà regolamentare attribuita all'amministrazione, purché non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento (ad es., facendosi comunque salva una diversa motivata valutazione dell'amministrazione fondata sulla assoluta esclusione di rischi per la sicurezza dei lavoratori). Questo anche alla luce dell'elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt'oggi si registra nel nostro Paese, all'origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro».

Per i giudici dell'apposita Sezione del Consiglio di Stato, il regolamento appare inutilmente confusionario soprattutto nei punti dove sono indicate tutte le circostanze legate alla attribuzione dei «crediti ulteriori» rispetto al punteggio iniziale di 30 crediti. Come è noto, si tratta di una parte del provvedimento dove sono state maggiormente recepite le istanze delle imprese volte a valorizzare iniziative e comportamenti virtuosi - legati sia alla storia dell'impresa sia alla sua attuale condotta nella gestione del cantiere - traducendoli in un riconoscimento concreto di tipo premiale, a fronte di una impostazione iniziale del provvedimento esclusivamente di tipo sanzionatorio e afflittivo.

La lista dei crediti ulteriori - questa la critica di Palazzo Spada - è stata però integrata in modo un po' caotico e dispersivo. «La Sezione - si legge nel parere - osserva come sarebbe possibile disciplinare in un unico articolo tutti i crediti in questione, rendendo in tal modo più agevole la ricostruzione della relativa disciplina». Si suggerisce di individuare una rubrica apposita con un elenco più ordinato delle varie tipologie dei crediti aggiuntivi, e chiarendo inizialmente che il punteggio iniziale è di 30 e che il limite massimo a salire è di 100.

L'ultima segnalazione di un certo rilievo riguarda la data di attuazione delle misure di cui si discute. I giudici evidenziano che l'articolo 10 del decreto attuativo «dispone che il regolamento entri in vigore "a far data dal 1°

ottobre”». «Pur comprendendo come in tal modo l’Amministrazione intenda assicurare l’osservanza del comma 1 dell’articolo 27 cit. nella parte in cui dispone che “a decorrere dal 1° ottobre 2024” tutti i soggetti interessati “sono tenuti al possesso della patente”, la Sezione nutre perplessità su una siffatta formulazione della norma». Si ricorda che l’entrata in vigore dei regolamenti è normalmente prevista dopo 15 giorni dalla pubblicazione e che il fatto di fissare nel regolamento una data di entrata in vigore «rende del tutto incerta la durata del termine in questione che, in ipotesi, potrebbe essere già decorso alla data della pubblicazione dell’atto normativo». Il fatto che il legislatore abbia indicato il termine del 1° ottobre, spiega il Consiglio di Stato, «sembra costituire un valido fondamento della scelta dell’Amministrazione di incidere sulla vacatio legis». Per salvare la forma, «la Sezione ritiene pertanto che la previsione dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 possa essere mantenuta solo a condizione che il regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quanto meno entro il giorno precedente».

Al di là della pubblicazione più o meno prossima del decreto, tuttavia, la sua concreta applicazione entro la scadenza ormai vicina, appare abbastanza “sfidante” (cioè impossibile).

news e approfondimenti

Tutele Inail prorate per 10 milioni di alunni e prof

Claudio Tucci,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Il link scuola-lavoro", 4 settembre 2024

L'estensione delle tutele Inail a favore di studenti e docenti varrà anche per il nuovo anno scolastico (e accademico), il 2024/25. La novità è arrivata, in pieno agosto, con il decreto Omnibus, approvato dal governo, su spinta del ministro del Lavoro, Marina Calderone, come segnale d'attenzione sul tema della salute e sicurezza fin dalle aule scolastiche. L'estensione anche al 2024/25 delle tutele Inail nel mondo della formazione interessa oltre 10 milioni tra studenti e docenti, ed è coperta con 17,49 milioni quest'anno e 29,98 milioni per il 2025 (sono fondi del Lavoro). «Un'altra promessa mantenuta - sono state le parole di Marina Calderone, dopo il via libera alla misura -. Un altro passo avanti nella direzione di una maggiore tutela in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di una decisione importante, finalizzata nel tempo a rendere strutturale una misura che questo governo ha voluto introdurre per la prima volta, anche come segnale di attenzione costante a un tema prioritario qual è per noi la sicurezza».

Il decreto Lavoro

Come si ricorderà infatti è stato il decreto Lavoro del 1° maggio 2023 a estendere le tutele Inail nella scuola (paritarie incluse) e nell'istruzione terziaria, ma solo per il 2023/24. Adesso si proroga anche per il 2024/25. Il primo anno di applicazione della gratuità dell'assicurazione a favore di studenti e docenti (perché se ne fa carico l'Inail) si è visto chiaramente con una crescita del 12% circa delle denunce di infortuni occorsi a studenti, a testimonianza dell'ampliamento delle tutele soprattutto per gli alunni. Come emerge dai dati Inail relativi all'anno scolastico 2023/24. A livello nazionale, tra settembre 2023 e aprile 2024 si sono registrati poco più di 60mila infortuni, con un incremento del 12% circa rispetto al periodo settembre 2022 - aprile 2023 (quasi 54mila infortuni). Il 96% degli infortuni, quindi la quasi totalità, è avvenuto nelle scuole statali e il restante 4% in quelle non statali. Il 58% di tutti gli infortuni sono stati denunciati da studenti e il restante 42% da studentesse. Rispetto alle classi di età, si osservano incrementi nella fascia fino a 14 anni (+19%) e in quella 20 e oltre (+9%), mentre nella fascia 15-19 anni si rileva un calo (-4%). Il 71,8% degli infortuni denunciati si concentra nella classe fino a 14 anni, il 26,9% nella fascia 15-19 anni e l'1,3% in quella 20 e

oltre. Sempre nell'anno scolastico in esame, quasi una denuncia su quattro (23%) è arrivata dalla Lombardia, a seguire: Emilia-Romagna (12%), Veneto (11%) e Piemonte (10%), con le quote delle restanti regioni tutte al di sotto del 6 per cento. In termini percentuali, a fronte dell'aumento del 12% a livello nazionale, i maggiori incrementi rispetto al periodo precedente si sono registrati nella Provincia Autonoma di Trento (+51%), in Molise (+21%), in Veneto (+18%), in Emilia-Romagna e Liguria (+17% ciascuna); in diminuzione solo il dato della Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (-8%).

Come funziona l'assicurazione

Sempre l'Inail, con una circolare ad hoc dello scorso ottobre 2023 (n. 45), ha chiarito come funzionano le tutele anti infortuni. L'estensione dell'assicurazione Inail nella scuola riguarda tutti gli istituti, compresi quelli paritari e privati. Sono tutelati anche i bambini dell'infanzia, così come si conferma e si amplia la tutela per gli studenti delle università, degli Afam, degli Its Academy, dei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, dei centri per gli adulti e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri comunque istituiti o gestiti. Per quanto riguarda il personale scolastico, l'assicurazione continua a coprire tutti i docenti e gli Ata, ma anche esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori, e comprende qualsiasi attività di insegnamento, incluso l'infortunio in itinere, che è invece escluso per gli alunni (tranne il caso in cui avvenga nei percorsi di alternanza durante il tragitto tra la scuola e il luogo di lavoro). Il passo avanti rispetto alla precedente normativa è stato piuttosto ampio visto che in passato la copertura assicurativa era limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche. Ora invece si copre tutto.

Le tutele per gli studenti

Per quanto riguarda gli studenti la tutela opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (ad esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, e così via). Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi come mensa, ricreazione, uscite didattiche, gite, visite guidate, viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, attività ludico sportive (giochi della gioventù). Sono ricompresi nelle attività scolastiche assicurate anche i tirocini curriculari e le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base

di progetti educativi che sono considerate attività proprie della scuola. Per gli studenti la copertura Inail non si estende agli infortuni in itinere, tranne, come detto, il caso in cui l'infortunio, in un percorso di scuola-lavoro, avvenga durante il tragitto istituto-luogo in cui si svolge l'attività.

Le novità per i docenti

Per quanto riguarda invece docenti e personale scolastico la tutela Inail opera, anche qui, per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso - a differenza degli alunni - l'infortunio in itinere, sulla scia di quanto già affermato più volte dalla giurisprudenza. Detto personale è quindi assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, o durante tutte le attività, sia interne sia esterne (viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all'attività d'insegnamento.

Le prestazioni erogabili

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative. Queste prestazioni, tranne l'indennità di temporanea e l'integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili. Per far scattare l'estensione della copertura assicurativa, scuole e istituti statali non devono fare alcun adempimento; scuole e istituti privati devono invece versare il premio di assicurazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

CSDDD, gli obblighi di due diligence per le imprese e il sistema di gestione del rischio

Marco Letizi,*

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 4 settembre 2024

Gli obblighi imposti dalla Direttiva richiedono alle imprese di identificare, prevenire, mitigare e far cessare gli "impatti negativi" derivanti dalla più ampia "catena di attività"

Nel gennaio 2020, la Commissione europea - Direzione Generale della Giustizia e dei Consumatori (DG JUST) - ha licenziato un interessante studio intitolato "Study on due diligence requirements through the supply chain", condotto dalla London School of Economics and Political Science, British Institute of International and Comparative Law e Civic Consulting.

Questo studio si concentra sui requisiti di due diligence per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto delle violazioni sui diritti umani, compresi i diritti dei bambini e le libertà fondamentali, le lesioni personali gravi, i rischi per la salute e la sicurezza, nonché i danni ambientali (anche in relazione al clima). A seguito delle interviste condotte nei confronti di imprenditori operanti nel mercato unionale in diversi settori economici, è emerso che un terzo degli intervistati ha dichiarato che le proprie imprese, nelle loro scelte strategiche e operative, tengono conto dei diritti umani e dell'ambiente. Tuttavia, la ricerca ha evidenziato che quando le imprese avviano un'azione volontaria a tutela dei diritti umani e dell'ambiente, spesso si concentrano sul primo livello della catena di fornitura, mentre i danni ai diritti umani e all'ambiente si verificano in genere a livelli più lontani nella catena del valore. La ricerca ha sottolineato, altresì, che solo poche aziende coprono tutte le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente nei loro processi di due diligence.

La proposta di Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) sostenuta dal legislatore europeo si è basata proprio sulla constatazione del fallimento delle tradizionali misure volontarie, che non sono riuscite a cambiare significativamente il modo in cui le imprese gestiscono il loro impatto sociale, ambientale e non sono state in grado di fornire alcun adeguato rimedio all'impatto negativo sui diritti umani derivante dalle loro attività di business.

Gli obblighi in tema di due diligence introdotti dalla CSDDD si basano sostanzialmente su una serie di strumenti internazionali, in particolare i Principi

guida ONU su imprese e diritti umani del 2011 e le linee guida dell'OCSE su due diligence e condotta d'impresa responsabile del 2018.

Non v'è dubbio che, nell'ambito del Green Deal europeo, una delle aree del diritto eurounitario che si è sviluppata più rapidamente e profondamente è quella relativa alla governance della sostenibilità aziendale. In conformità alle disposizioni contenute nella CSDDD, le imprese dovranno adottare e attuare misure di due diligence efficaci per identificare, prevenire, mitigare e porre fine ai danni reali e potenziali in tema di diritti umani e ambiente nelle proprie operazioni di business, in quelle delle filiali e dei partner commerciali relativi alla loro "catena di attività".

Il concetto di "impatto negativo" è fondamentale per comprendere la portata degli obblighi di due diligence previsti dalla CSDDD, in quanto si tratta degli impatti che gli obblighi richiedono alle imprese di identificare, prevenire, mitigare e far cessare. In generale, gli impatti negativi saranno impatti e conseguenze negative derivanti dall'abuso dei diritti umani di una persona o dalla violazione di una misura di protezione ambientale.

In particolare, gli "impatti negativi" per i diritti umani e per l'ambiente sono definiti in riferimento a un elenco specifico di diritti e divieti che sono riportati nell'Allegato I della CSDDD e che fanno riferimento a trattati internazionali esistenti sui diritti umani e sull'ambiente. In tema di diritti umani vengono incluse le questioni afferenti al lavoro minorile, all'inadeguatezza della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e allo sfruttamento dei lavoratori, nonché ai diritti di utilizzo del territorio da parte di gruppi vulnerabili; in tema ambientale, vengono incluse tematiche come la gestione e il trasporto illegali di rifiuti, il rilascio di sostanze controllate e dannose per l'ozono, l'inquinamento, la perdita di biodiversità e il degrado dell'ecosistema.

Questi impatti negativi sull'uomo e sull'ambiente possono verificarsi non solo nelle attività aziendali (in tal caso possono essere relativamente semplici da identificare), ma anche nelle attività delle filiali di un'azienda, nella catena di fornitura dei prodotti e nella più ampia "catena di attività". Molti impatti negativi si verificano a livello di approvvigionamento delle materie prime, di produzione o di smaltimento dei prodotti e dei rifiuti, e quindi spesso sono lontani dalle attività dirette di un'impresa.

Il concetto di "catena di attività" sebbene venga utilizzato nella CSDDD in modo piuttosto ampio, corrisponde essenzialmente alla definizione di "catena di fornitura" ai sensi della Legge tedesca sulla due diligence della catena di fornitura (LkSG). Tale definizione è, ad esempio, più ampia rispetto alla Legge

sull'obbligo di vigilanza francese, in quanto per la catena di fornitura vengono presi in considerazione solo i rapporti commerciali consolidati dell'impresa e delle sue filiali nel mondo.

Con riferimento all'attuazione delle politiche e del sistema di gestione del rischio, al fine dell'individuazione degli impatti negativi, le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CSDDD dovranno integrare la due diligence ambientale e dei diritti umani nelle loro politiche e nei loro sistemi di gestione del rischio.

Al riguardo, la direttiva stabilisce requisiti specifici per questa integrazione; ad esempio, le politiche di due diligence devono contenere una descrizione dell'approccio aziendale alla due diligence di sostenibilità, nonché un codice di condotta che delinei le regole e i principi da seguire nell'impresa e nelle sue controllate, nonché presso i partner commerciali diretti o indiretti dell'impresa.

Una volta redatto, il codice di condotta dovrebbe essere applicato a tutte le funzioni e operazioni aziendali rilevanti come, ad esempio, le decisioni di assunzione del personale o di fornitura. Allo stesso tempo, la politica di due diligence non può mai considerarsi definitiva, in quanto per affrontare adeguatamente la situazione di rischio dell'impresa, la stessa deve essere sottoposta a una revisione continua; di conseguenza, la CSDDD richiede alle imprese di aggiornare le loro politiche di due diligence se si verifica un cambiamento significativo o, in mancanza di tale cambiamento, almeno ogni 2 anni.

Nella stesura e nell'adattamento delle politiche e del sistema di gestione del rischio, è fondamentale implementare un approccio basato sul rischio (risk based approach), ovvero la comprensione e la prioritizzazione dei rischi a cui è esposta la "catena di attività" dell'impresa. Se un'impresa dispone già di una strategia di sostenibilità, di un sistema di gestione del rischio o di un sistema di corporate compliance, è consigliabile che tale esistente impianto venga integrato con la compliance agli obblighi di due diligence previsti dalla CSDDD. In questo modo, si garantisce un approccio di corporate compliance integrata in tutta l'impresa.

Con riferimento alla valutazione e alla definizione delle priorità degli impatti negativi effettivi o potenziali sull'ambiente e sui diritti umani, una volta che le imprese, rientranti nel campo di applicazione della CSDDD, hanno individuato tali impatti, le stesse sono tenute ad adottare misure appropriate per valutarli e classificarli in base alle priorità.

Nell'ambito della valutazione dei rischi della CSDDD, le imprese devono adottare misure appropriate, considerando tutti i fattori di rischio rilevanti: mappare le proprie operazioni, quelle delle proprie controllate e, quando il rischio riguarda le loro catene di attività, quelle dei loro partner commerciali, per identificare le aree generali in cui è più probabile che si verifichino e siano più gravi gli impatti negativi sull'ambiente e sui diritti umani; sulla base dei risultati di tale mappatura, le imprese dovrebbero effettuare una valutazione ambientale e dei diritti umani approfondita e basata sul rischio delle proprie attività, delle proprie filiali e dei propri partner commerciali.

Nei casi in cui non sia possibile prevenire, mitigare, porre rimedio o ridurre al minimo tutti gli impatti negativi identificati sull'ambiente e sui diritti umani, le imprese sono tenute a dare priorità agli impatti negativi identificati sulla base di un approccio basato sul rischio, al fine di prevenirli e porvi fine. La definizione delle priorità deve basarsi sulla gravità e sulla probabilità degli impatti negativi. Una volta affrontati gli impatti negativi più gravi e più probabili, l'impresa deve affrontare in una seconda fase gli impatti negativi meno gravi e meno probabili.

Nel caso di catene di approvvigionamento aziendali strutturate a livello globale, che comprendono vari livelli fino all'estrazione delle materie prime richieste, le imprese devono monitorare innumerevoli fornitori indiretti e diretti oltre alla propria impresa. Di conseguenza, le relative attività di monitoraggio dei fornitori (diretti e indiretti) non possono essere svolte manualmente dal personale aziendale, ma necessitano di uno strumento di un software gestionale capace di implementare la valutazione astratta e concreta del rischio, al fine di semplificare notevolmente questa valutazione approfondita e la successiva definizione delle priorità. Una volta conclusa la valutazione del rischio, le aziende sono in grado di stabilire le proprie priorità; in particolare, tenendo conto dei rischi concreti nelle loro catene di fornitura, il processo di prioritizzazione consente alle imprese di implementare misure di compliance su misura, non potendo adottare uguali misure per tutti i fornitori.

Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CSDDD devono adottare misure appropriate di due diligence, al fine di prevenire l'impatto negativo in base alle circostanze del caso specifico. Si dovrà tenere conto della value chain aziendale, del settore e dell'area geografica in cui operano i partner della catena del valore.

Dopo aver valutato i rischi e i potenziali impatti negativi, aver identificato le aree vulnerabili e aver compreso i potenziali impatti delle operazioni di business, le imprese sono tenute ad adottare adeguate misure volte a

prevenire adeguatamente gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente e a effettuare i necessari investimenti per prevenire gli impatti negativi e a fornire sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) con cui intrattengono rapporti commerciali.

A causa della complessità di alcune di queste misure di prevenzione, le imprese sono chiamate a sviluppare e attuare un piano di prevenzione, che dovrebbe essere adattato alle operazioni e alla catena di attività aziendale. Le imprese devono poi cercare di ottenere garanzie contrattuali dai loro partner commerciali diretti e indiretti, per assicurare che questi siano parimenti conformi al piano di prevenzione.

Queste garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate dalle misure necessarie per verificarne la conformità. Laddove la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, o laddove sia stato identificato un impatto effettivo, le imprese devono porre fine o mitigare adeguatamente gli impatti negativi che sono stati identificati all'interno delle proprie operazioni di business, nonché delle operazioni dell'intera catena di fornitura e di valore. A questo proposito, la CSDDD fornisce una serie di misure appropriate che un'impresa può adottare e che dovrebbero essere proporzionate all'importanza e alla portata dell'impatto. Queste possono richiedere, ad esempio, l'elaborazione di un piano d'azione correttivo, con tempistiche ragionevoli e chiaramente definite, o l'ottenimento di adeguate garanzie contrattuali da parte del partner commerciale diretto dell'impresa, con corrispondenti garanzie da parte dei suoi partner. La CSDDD chiarisce che la cessazione del rapporto commerciale con il soggetto economico inadempiente dovrebbe rappresentare un caso limite, dopo che altre soluzioni hanno fallito.

Le imprese che rientrano nel campo di applicazione della CSDDD devono monitorare e valutare periodicamente l'attuazione, l'efficacia e l'adeguatezza delle misure adottate per identificare, prevenire, attenuare, far cessare o ridurre al minimo gli impatti negativi delle loro attività, di quelle delle loro filiali e di quelle dei loro partner commerciali. Come per la valutazione degli impatti negativi, le imprese possono soddisfare questo requisito di monitoraggio affidandosi a strumenti digitali (come satelliti, radar o soluzioni basate su piattaforme, che potrebbero supportare e ridurre i costi delle attività di monitoraggio) o sfruttando altre iniziative dell'industria o di più parti interessate.

La valutazione periodica dell'efficacia e dell'adeguatezza di tutte le misure implementate si baserà su "indicatori quantitativi e qualitativi", che saranno sviluppati dalle imprese in base alle loro esigenze e risorse e previa

consultazione, “se opportuno”, delle parti interessate.

In termini di tempistica, la valutazione periodica deve essere effettuata “ senza indebiti ritardi dopo che si è verificato un cambiamento significativo ” che può identificarsi quando, ad esempio, l’impresa inizia a operare in un nuovo settore economico o in una nuova area geografica; produce nuovi prodotti o cambia il modo di produrre i prodotti esistenti, utilizzando tecnologie con impatti negativi potenzialmente più elevati; modifica la sua struttura aziendale attraverso operazioni societarie straordinarie.

In ogni caso, la valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza deve essere effettuata almeno ogni 12 mesi e “ogniquale volta vi siano ragionevoli motivi per ritenere che possano sorgere nuovi rischi di insorgenza di tali impatti negativi”, compresi - secondo la CSDDD - i casi in cui l’impresa venga a conoscenza dell’impatto negativo da informazioni disponibili al pubblico, attraverso il coinvolgimento delle parti interessate o attraverso notifiche.

Se il monitoraggio evidenzia qualche aspetto di criticità, le imprese sono tenute ad aggiornare la loro politica di due diligence e le altre misure appropriate derivate (in termini di valutazione del rischio e di definizione delle priorità degli impatti) in base ai risultati di queste valutazioni e “tenendo in debita considerazione le informazioni pertinenti fornite dalle parti interessate”.

L’effettiva adeguatezza ed efficacia della politica di due diligence e delle misure di valutazione e gestione del rischio sviluppate e implementate dalle imprese sarà fondamentale per valutare l’effettiva conformità ai requisiti della CSDDD.

Infatti, le società non saranno ritenute responsabili, ai sensi della CSDDD, se dimostreranno di aver adottato tali politiche e misure e di averne garantito il continuo sviluppo e implementazione, in modo da assicurarne l’efficacia e il relativo aggiornamento.

**A cura di Marco Letizi, PhD, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Consulente Internazionale delle Nazioni Unite, Commissione Europea e Consiglio d’Europa*

sentenze

Infortunio in itinere anche con lo smart working

Antonello Orlando,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi", 1° ottobre 2024

Alla lavoratrice in smart working spetta l'indennizzo a carico di Inail per l'infortunio occorso durante la fruizione di un permesso per andare a prendere a scuola la figlia.

Il Tribunale di Milano, con una sentenza pronunciata lo scorso 16 settembre, ha esaminato il caso di una pubblica dipendente che, nel settembre del 2020, svolgeva la prestazione di lavoro in modalità agile dalla propria abitazione; seguendo le linee guida della sua amministrazione, aveva richiesto un permesso orario per potere andare a prendere la figlia, alunna di una scuola primaria. Nel tragitto da casa alla scuola primaria, la dipendente cadeva a terra provocandosi involontariamente una distorsione al piede. Subito dopo essersi recata al pronto soccorso, attivava la regolare denuncia di infortunio; qualche mese dopo, Inail rigettava la domanda di indennizzo in quanto non risultava avvenuto per rischio lavorativo, ma per effetto di un rischio generico, comune a qualsiasi situazione della vita quotidiana non connessa alla prestazione lavorativa.

La reiezione disposta dall'istituto si radicava nell'orientamento ufficializzato dalla circolare 48/2017, secondo cui gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta l'attività all'esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto da lui stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

La dipendente ha presentato ricorso contro la reiezione della domanda di indennizzo, richiamando l'ordinanza 18659/2020 della Corte di cassazione che aveva chiarito, seppur se nel contesto di una prestazione lavorativa svolta tradizionalmente in azienda, come l'infortunio in itinere sia ricompreso nella tutela Inail anche nell'ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto in fruizione di un permesso per motivi personali.

Il Tribunale di Milano ha condiviso il richiamo all'orientamento giurisprudenziale di Cassazione, affermando che la tutela antinfortunistica del lavoratore si attiva tutte le volte in cui si allontani dalla sede di lavoro e poi vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell'attività lavorativa per pause, riposi e permessi. La pronuncia del giudizio di primo grado ha quindi respinto la tesi di Inail, secondo cui la fruizione di un permesso per motivi personali interrompe

di per sé il nesso rispetto all'attività lavorativa.

Al contrario, secondo il Tribunale di Milano, durante i permessi e le pause accordate da norme e contrattazione collettiva, i lavoratori godono delle medesime tutele che, nel caso specifico, sono dovute durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in questo caso coincidente con l'abitazione della dipendente per effetto dell'accordo di lavoro agile.

L'Inail è stata conseguentemente condannata a indennizzare l'infortunio occorso alla lavoratrice in permesso mentre lavorava da casa, visto che la sospensione dell'attività lavorativa si ricollega all'adempimento dei doveri genitoriali.

sentenze

Il datore risponde dell'incidente al dipendente anche in caso di negligenza e imprudenza

Giampaolo Piagnerelli,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 20 settembre 2024

Il prestatore ha una sua precisa colpa solo quando decida di effettuare un'azione abnorme da cui emerga il cosiddetto rischio elettivo

Il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 25313/24.

La vicenda

Nella vicenda il lavoratore - nello svolgere il compito demandatogli dalla società, ossia l'effettuazione di operazioni di impermeabilizzazione e reimpermeabilizzazione del tetto - ha utilizzato una scala non adeguata e che non era stata fornita dalla società stessa. Di qui l'infortunio (mortale) occorso al prestatore. Ciò, precisano gli Ermellini, non concretizza concorso di colpa del lavoratore o rischio elettivo, tale da escludere il nesso di causalità, posto che il rischio elettivo si ha allorché il lavoratore «abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute. Un comportamento, quindi, che deve essere frutto di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella legata all'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso».

Le argomentazioni della Cassazione

La Suprema Corte ha affermato che il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza. La Cassazione ha richiamato - anche per rafforzare le motivazioni dell'odierna sentenza - la decisione n. 5419/19 secondo cui "l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala

una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie". Logica conseguenza di ciò è l'esclusione del cosiddetto rischio elettivo, idoneo a interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso.

sentenze

Sicurezza lavoro, la variante non muta l'unicità del cantiere

Francesco Machina Grifeo,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 13 settembre 2024

Per la Cassazione, sentenza n. 34387/2024, la nozione di cantiere dev'essere rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione coincide con l'ultimazione dei lavori.

Linea dura della Cassazione sulla sicurezza lavoro nei cantieri. La Quarta sezione penale, sentenza n. 34387/2024, ha respinto il ricorso di un uomo condannato dalla Corte d'appello di Napoli per omicidio colposo aggravato perché in qualità di coordinatore per la sicurezza, non aveva predisposto alcun piano. Era accaduto che il dipendente di una ditta appaltatrice (il cui legale rappresentante era stato, a sua volta, condannato), nonostante la sospensione dei lavori, si era recato, su disposizione del datore di lavoro, sul cantiere per ritirare degli attrezzi ed era precipitato da un balcone privo di protezioni e senza essere munito di cintura di sicurezza.

Il ricorrente aveva contestato il concetto stesso di cantiere unico, inferendo l'insussistenza del rischio interferenziale proprio muovendo dall'assunto che, nella specie, vi fossero stati due, distinti cantieri a distanza temporale l'un dall'altro. Da ciò ne seguiva l'irrilevanza della nomina del coordinatore da parte della committenza e, quindi, anche quella della mancata predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento, oggetto dell'imputazione.

Per la Cassazione, tuttavia, l'unicità del cantiere non è collegata, come evoca la difesa, al titolo edilizio e alle eventuali varianti di esso che siano state via via approvate. Del resto, prosegue, dall'obbligo di aggiornare la notifica inviata alla Usl alla Dpl, prima dell'inizio dei lavori, nel caso di varianti in corso d'opera, "possiamo trarre, quale logica conseguenza, che il sopraggiungere di nuovi provvedimenti di autorizzazione dei lavori non muta l'identità del cantiere, che è determinata dall'opera, per come inizialmente progettata e via via definita, sino al completamento, anche in forza di varianti".

E se l'evoluzione dell'opera, legittimata sul piano amministrativo da nuovi provvedimenti, può far insorgere le condizioni per la nomina del coordinatore, non presenti ab origine, ciò non si riflette in una 'novazione' del cantiere.

Pertanto, questo persiste sino alla effettiva ultimazione dei lavori.

Sulla base di questa ricostruzione la Suprema corte ha affermato il seguente principio di diritto: "ai fini dell'applicazione dell'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, ex art. 90, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la nozione di cantiere dev'essere rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d'opera, ma dall'effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti".

È allora è "erronea ... l'equazione proposta dalla difesa per la quale una variante in corso d'opera darebbe vita a un cantiere nuovo, posto che il cantiere, sempre in base all'impianto normativo, si identifica nell'opera stessa".

Del resto, l'esistenza del rischio da interferenza lavorativa riconducibile alla potenziale compresenza, anche non contemporanea, di più imprese, è stata chiaramente rappresentata dal primo giudice, secondo il quale l'imputato aveva l'obbligo di redigere il PSC "per l'evidente ragione che il cantiere aveva ad oggetto opere la cui esecuzione richiedeva necessariamente l'intervento di una pluralità di ditte"; il tutto era stato agganciato a "dati fattuali".

Infine, con riguardo alla entità della pena, la Cassazione ricorda che i giudici del merito "hanno formulato un chiaro giudizio di particolare disvalore, avendo ritenuto che l'inadempimento ... era stato macroscopico poiché l'imputato aveva affidato le condizioni di sicurezza del cantiere alla diligenza di una ditta esecutrice, a fronte di un rischio interferenziale che, nei termini sopra già chiariti, è compito precipuo di tale specifica figura della sicurezza gestire".

sentenze

Diritto di critica più ampio per il responsabile sicurezza dei lavoratori

Giuseppe Bulgarini D'Elci,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi", 10 settembre 2024

Nelle interviste agli organi di informazione, il dipendente che ricopre il ruolo di responsabile dei lavoratori per la sicurezza (Rls) gode, in virtù della natura collettiva degli interessi di rango costituzionale perseguiti, delle stesse tutele previste per i sindacalisti.

Al pari di quanto avviene per i rappresentanti sindacali aziendali, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza può veicolare a mezzo stampa e canali online il proprio severo giudizio critico nei confronti dell'azienda, utilizzando toni più aspri rispetto a quanto sarebbe consentito nella dinamica puramente interna al contratto di lavoro. Le dichiarazioni di solidarietà politico-sindacale e la denuncia dei dati sulle condizioni di lavoro, che il dipendente formula nell'esercizio della funzione di sindacalista (ma lo stesso vale per quella di Rls), si muovono su un piano diverso dal rapporto di subordinazione che lega il dipendente al datore nello svolgimento della prestazione lavorativa.

La Cassazione (ordinanza 23850/2024) rimarca che, quando agisce nel ruolo di responsabile dei lavoratori per la sicurezza, il dipendente non è soggetto al vincolo di subordinazione, ma si pone «su un piano paritetico» rispetto al datore, in quanto la sua azione è diretta a perseguire gli interessi collettivi dei lavoratori, in contrapposizione rispetto agli interessi datoriali. L'esercizio del diritto di critica, anche aspro, si muove in questo ambito, che non può essere subordinato alla ricerca del consenso datoriale, ma incontra i soli limiti della correttezza formale e della veridicità sostanziale imposti dall'esigenza di tutelare la dignità della persona.

Se le dichiarazioni rese agli organi di stampa non travalicano i limiti della contenenza formale e sostanziale, ovvero non sono denigratorie e apertamente disonorevoli verso l'impresa e i suoi dirigenti, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza è legittimato a denunciare le condizioni di lavoro in cui opera il personale e a formulare proclami di solidarietà politico-sindacale verso i lavoratori di altre imprese. Sulla scorta di questi principi, la Cassazione ha confermato l'illegittimità della sanzione conservativa (10 giorni di sospensione) irrogata nei confronti di un dipendente di Trenitalia con funzioni di responsabile

dei lavoratori per la sicurezza, che aveva reso, a un portale di informazione online, dichiarazioni di solidarietà per il mancato reintegro di un gruppo di operai, qualificando tale condotta come «scorciatoia antidemocratica e antisindacale».

La censura del datore riguardava anche la denuncia, a un giornale a diffusione regionale, dei dati sugli incidenti ai viaggiatori per guasti alle porte e sugli infortuni mortali sul lavoro. Il dipendente ha impugnato la sanzione, che era stata confermata in primo grado e annullata in appello. La Cassazione conferma l'esito del secondo grado di giudizio e conclude che la contestazione anche aspra dell'autorità datoriale, se espressa dal delegato sindacale nei limiti di correttezza e veridicità, costituisce caratteristica intrinseca della dialettica sindacale e non può soggiacere a sanzione disciplinare. Il principio si applica anche al responsabile dei lavoratori per la sicurezza ed è questo il dato più rimarchevole della pronuncia, perché al pari del rappresentante sindacale agisce per la tutela di interessi collettivi dei lavoratori in contrapposizione a quelli datoriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MOTIVAZIONI

Bilanciamento di interessi

La Cassazione ricorda che la critica da parte dei sindacalisti, a cui viene equiparata l'attività svolta dal Rls, può comportare «espressioni soggettivamente sgradite alla controparte, dovendosi bilanciare l'interesse che si assume lesa con quello a che non siano introdotte limitazioni alla libera espressione del pensiero costituzionalmente garantito»

Limiti da non superare

Il lavoratore deve però rispettare i limiti della correttezza formale e non deve attribuire all'impresa o ai suoi dirigenti qualità apertamente disonorevoli e riferimenti denigratori non provati

sentenze

Viola la 231 chi utilizza anche una sola volta personale non formato

Patrizia Maciocchi,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi", 4 settembre 2024

La società risponde, in base alla legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti, per il reato di lesioni se impiega, per risolvere un inconveniente del momento, un dipendente non specializzato in un lavoro in quota. E dunque anche se la violazione è isolata e non sistematica. La circostanza fa emergere, infatti, un'organizzazione che non impedisce di rivolgersi ad una maestranza non formata per lavorare in altezza. E questo «al fine di ottenere la soluzione di un problema che avrebbe, viceversa, richiesto l'intervento di maestranze specializzate e l'impiego di presidi di sicurezza idonei a scongiurare il rischio concretizzatosi».

La Cassazione (sentenza 26293) ha così respinto il ricorso di una società edile contro la condanna alla sanzione amministrativa per il reato di lesioni colpose, aggravato dal mancato rispetto della normativa antinfortunistica.

Alla base del verdetto la caduta dal tetto di un dipendente. L'uomo si era rifiutato inizialmente di svolgere una mansione non in linea con la sua formazione, ma si era poi lasciato convincere dopo un colloquio con il datore di lavoro. La difesa gioca soprattutto la carta della mancata sistematicità delle violazioni delle norme sulla sicurezza. Proprio le trasgressioni ricorrenti, ad avviso della società, sarebbero un elemento fondante della responsabilità dell'ente come disegnata dal Dlgs 231/2001. Nello specifico si era trattato di un episodio isolato per liberare una grondaia. Non un'attività funzionale al lavoro che la ditta doveva svolgere, per il quale il personale era formato, ma solo un'esigenza del momento.

Da qui anche la negazione del secondo elemento del risparmio di spesa, previsto dal Dlgs 231, che sarebbe stato del tutto irrilevante.

Una tesi che la Cassazione disattende, partendo dal presupposto che sull'ente pesano anche i reati colposi, commessi violando le norme anti infortunio.

La seconda precisazione è sul risparmio di spesa che non riguarda soltanto la mancata predisposizione dei presidi di sicurezza, ma anche «l'incremento economico dovuto alla produttività non rallentata dal rispetto delle norme

cautelari».

Qui rientra l'esigenza di risolvere in fretta un problema, non imprevedibile - che avrebbe comportato l'impiego di uno specialista - attraverso la manodopera a disposizione anche se non formata per lavorare in quota.

Per questo, ad avviso dei giudici, la difesa non può ancorarsi al dato della violazione isolata.

La responsabilità scatta, infatti, quando la persona fisica trasgredisce le norme per soddisfare un interesse dell'ente. Anche se questo avviene una sola volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l'esperto risponde

La sicurezza in caso di lavori eseguiti da «autocostruttori»

Carmelo Catanoso,

Il Sole24 Ore, estratto da "L'Esperto risponde", 23 settembre 2024

D) *In un cantiere di «autocostruzione» si prevede che la totalità dei lavori, eccetto quelli relativi alla realizzazione delle fondazioni e degli impianti, verranno svolti da autocostruttori facenti parte di un'associazione di promozione sociale, che si configura come committente. In tale ambito, con riferimento al Dlgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quali adempimenti deve rispettare l'associazione? È tenuta anch'essa a redigere il proprio Pos (piano operativo di sicurezza)?*

R) Innanzitutto, va chiarito che, alle associazioni di promozione sociale, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 12-bis, del Dlgs 81/2008, come modificato dalla legge 98/2013. Gli autocostruttori devono essere considerati sia committenti che impresa esecutrice, con i conseguenti obblighi (articoli 90, 95, 96 e seguenti del decreto citato). Essendo impresa esecutrice, l'associazione dovrà redigere il proprio Pos. Inoltre, vista la presenza di altre imprese incaricate dell'esecuzione delle fondazioni e degli impianti, sarà necessario ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, procedendo alla designazione del coordinatore della sicurezza per la progettazione (Csp) e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (Cse). Il Csp provvederà a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (Psc) in fase di progettazione e il Cse verificherà, durante l'esecuzione dei lavori, il rispetto di quanto in esso previsto al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi d'interferenza. Va evidenziato che gli autocostruttori non possono lavorare per le imprese esecutrici presenti in cantiere, ma devono operare in piena autonomia organizzativa, sotto la guida di una persona in possesso di specifiche competenze tecniche. Inoltre, gli autocostruttori - salvo che siano in possesso di specifica abilitazione - non possono utilizzare le attrezzature di lavoro indicate dall'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 né montare o smontare ponteggi. Si specifica infine che gli autocostruttori, prima di accedere al cantiere, dovranno partecipare ai corsi di formazione previsti dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

*rassegna normativa***G.U. 30 agosto 2024, n. 203 - G.U. 30 settembre 2024, n. 229****PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016****ORDINANZA 26 giugno 2024**

Riapertura dei termini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023. (Ordinanza n. 190). (24A04463) Pag. 5
(G.U. 30 agosto 2024 n. 203)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 26 giugno 2024**

Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 192). (24A04465) Pag. 8
(G.U. 30 agosto 2024 n. 203)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 21 agosto 2024**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantolira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgne', di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli. (Ordinanza n. 1096). (24A04462) Pag. 14
(G.U. 30 agosto 2024 n. 203)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 26 giugno 2024**

Incremento prezzi e modifiche di interventi di opere pubbliche. Modifiche e disposizioni alle ordinanze speciali n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 33 del 21 febbraio 2022, n. 4 del 6 maggio 2021, n. 2 del 6 maggio 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 27 del 14 ottobre. (Ordinanza speciale n. 80). (24A04445) Pag. 1
(G.U. 31 agosto 2024 n. 204)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 27 giugno 2024**

Interventi di ricostruzione nel Comune di Muccia. (Ordinanza speciale n. 82). (24A04447) Pag. 10
(G.U. 31 agosto 2024 n. 204)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 27 giugno 2024**

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021. (Ordinanza n. 194). (24A04466) Pag. 18
(G.U. 31 agosto 2024 n. 204)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 27 giugno 2024**

Integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018. (Ordinanza n. 195). (24A04467) Pag. 21
(G.U. 31 agosto 2024 n. 204)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 28 giugno 2024**

Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28

giugno 2023. (Ordinanza n. 196). (24A04468) Pag. 22
(G.U. 31 agosto 2024 n. 204)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
COMUNICATO**

Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 (24A04474) Pag. 29
(G.U. 31 agosto 2024 n. 204)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
COMUNICATO**

Modifiche agli allegati dell'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 e dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 (24A04475) Pag. 29
(G.U. 31 agosto 2024 n. 204)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
COMUNICATO**

Modifica all'articolo 10, comma 2, dell'allegato 2 all'ordinanza n. 24 PNC del 30 giugno 2022 (24A04476) Pag. 29
(G.U. 31 agosto 2024 n. 204)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
COMUNICATO**

Rettifica dell'allegato 1 all'ordinanza n. 91 PNC del 18 aprile 2024 (24A04477) Pag. 30
(G.U. 31 agosto 2024 n. 204)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
COMUNICATO**

Integrazioni agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024 (24A04478)
(G.U. 31 agosto 2024 n. 204)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 27 giugno 2024**

Definizione del riparto dei trasferimenti di cui alla sub-misura A1 del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR relativa ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. (Ordinanza n. 95). (24A04479) Pag. 35
(G.U. 2 settembre 2024 n. 205)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 18 luglio 2024**

Disposizioni per l'adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023. (24A04524) Pag. 1
(G.U. 3 settembre 2024 n. 206)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 30 luglio 2024**

Monitoraggio e modalità di rendicontazione delle attività svolte, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante: «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile». (24A04530) Pag. 77
(G.U. 3 settembre 2024 n. 206)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 24 luglio 2024**

Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. (Ordinanza n. 197). (24A04527) Pag. 49
(G.U. 4 settembre 2024 n. 207)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 25 luglio 2024**

Interventi di ricostruzione nel Comune di Treia. (Ordinanza speciale n. 83). (24A04540) Pag. 53
(G.U. 4 settembre 2024 n. 207)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO**

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 19 giugno 2024, recante: «Incentivazione degli impianti a fonte

rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio». (24A04589)
(G.U. 9 settembre 2024 n. 211)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 6 agosto 2024

Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del Centro Storico di Accumoli. (Ordinanza speciale n. 85). (24A04665)
Pag. 129
(G.U. 10 settembre 2024 n. 212)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 7 agosto 2024

Prime disposizioni di coordinamento per l'attuazione dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 recante «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione». Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 142 del 30 maggio 2023 e n. 169 del 9 febbraio 2024. (Ordinanza n. 200). (24A04664) Pag. 137
(G.U. 10 settembre 2024 n. 212)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2024

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti. (24A04685) Pag. 8
(G.U. 12 settembre 2024 n. 214)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2024

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì' Cesena. (24A04686) Pag. 9
(G.U. 12 settembre 2024 n. 214)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2024

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo. (24A04689) Pag. 11
(G.U. 12 settembre 2024 n. 214)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2024

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (24A04687) Pag. 10
(G.U. 12 settembre 2024 n. 214)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2024

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia. (G.U. 12 settembre 2024 n. 214)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2024

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto. (24A04690) Pag. 12
(G.U. 12 settembre 2024 n. 214)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 4 settembre 2024

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei fenomeni siccitosi verificatisi nei territori della Regione Sicilia dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2024. (24A04698) Pag. 47
(G.U. 13 settembre 2024 n. 215)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 4 settembre 2024

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 13 luglio 2023 al 25 luglio 2023. (24A04699) Pag. 48
(G.U. 13 settembre 2024 n. 215)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 settembre 2024

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città' metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024. (Ordinanza n. 1097). (24A04723) Pag. 13
(G.U. 14 settembre 2024 n. 216)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 19 gennaio 2024**

Articolazione interna e organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. (Ordinanza n. 21/2024). (24A04716) Pag. 18
(G.U. 14 settembre 2024 n. 216)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 9 aprile 2024**

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 11/2023 del 25 ottobre 2023 e all'ordinanza n. 14/2023 del 3 novembre 2023. (Ordinanza n. 23/2024). (24A04711) Pag. 23
(G.U. 14 settembre 2024 n. 216)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 19 aprile 2024**

Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 24). (24A04712) Pag. 32
(G.U. 14 settembre 2024 n. 216)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 25 giugno 2024**

Modifiche all'ordinanza n. 21 del 19 gennaio 2024. (Ordinanza n. 27/2024). (24A04717) Pag. 40
(G.U. 14 settembre 2024 n. 216)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 12 agosto 2024**

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 14/2023 del 3 novembre 2023. (Ordinanza n. 31). (24A04713) Pag. 42
(G.U. 14 settembre 2024 n. 216)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 settembre 2024**

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. (Ordinanza n. 1098). (24A04808) Pag. 50
(G.U. 16 settembre 2024 n. 217)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 23 maggio 2024**

Modifiche all'ordinanza n. 5/2023 del 22 agosto 2023. (Ordinanza n. 25/2024). (24A04737) Pag. 53
(G.U. 16 settembre 2024 n. 217)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 13 giugno 2024**

Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione dei servizi essenziali, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 26/2024). (24A04736) Pag. 55
(G.U. 16 settembre 2024 n. 217)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 15 luglio 2024**

Ulteriori interventi, caratterizzati dal requisito della somma urgenza, da eseguire nei territori colpiti dall'emergenza. (Ordinanza n. 28/2024). (24A04762) Pag. 29
(G.U. 17 settembre 2024 n. 218)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 13 settembre 2024**

Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (24A04853) Pag. 19
(G.U. 18 settembre 2024 n. 219)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 12 agosto 2024

Messa in sicurezza e ripristino dei beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, utilizzati per esigenze di culto e riconosciuti di interesse storico-artistico. (Ordinanza n. 32/2024). (24A04785) Pag. 37
(G.U. 18 settembre 2024 n. 219)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO**

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive (24A04807) Pag. 78
(G.U. 18 settembre 2024 n. 219)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**DECRETO 18 settembre 2024**

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna e in particolare le Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, a partire dal 17 settembre 2024. (24A05017) Pag. 36
(G.U. 23 settembre 2024 n. 223)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 13 settembre 2024**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Brescia. (Ordinanza n. 1099). (24A04970) Pag. 37
(G.U. 23 settembre 2024 n. 223)

MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA**ORDINANZA 23 settembre 2024**

Proroga, con modifiche, all'ordinanza n. 3/2024, recante: «Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna». (Ordinanza n. 4/2024). (24A05068) Pag. 29
(G.U. 26 settembre 2024 n. 226)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (24A04947) Pag. 54
(G.U. 26 settembre 2024 n. 226)

DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 135

Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (24G00153) Pag. 1
(G.U. 26 settembre 2024 n. 226)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2024

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini. (24A05069) Pag. 75
(G.U. 27 settembre 2024 n. 227)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**ORDINANZA 21 settembre 2024**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini. (Ordinanza n. 1100). (24A05034) Pag. 85
(G.U. 27 settembre 2024 n. 227)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2024

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della Regione Marche. (24A05070) Pag. 1
(G.U. 28 settembre 2024 n. 228)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**DECRETO 24 settembre 2024**

Cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero di cui al decreto 13 agosto 2024 in conseguenza del grave incendio boschivo verificatosi in prossimità di Atene. (24A05097) Pag. 14
(G.U. 30 settembre 2024 n. 229)

appuntamenti della Fondazione



La **Fondazione Rubes Triva** sarà presente alla **Fiera Ecomondo** di Rimini, nei giorni **5-8 novembre 2024**, presso lo **stand 204-305**, situato nel **padiglione D8** (INGRESSO EST).

Di seguito il calendario delle attività che si terranno presso il nostro Stand:



"GUIDA SICURA – LABORATORIO DI FORMAZIONE IMMERSIVA IN REALTÀ VIRTUALE"

Metodo di formazione immersiva che utilizza la realtà virtuale per far acquisire la consapevolezza delle alterazioni prodotte dall'assunzione di farmaci, alcool, sonnolenza, **distrazione per uso del cellulare, nelle capacità/funzionalità del guidatore.**

- 05/11/2024 ore 9.30-10.30, 11.00-12.00
- 06/11/2024 ore 9.30-10.30, 14.30-15.30, 16.00-17.00
- 07/11/2024 ore 9.30-10.30, 14.30-15.30, 16.00-17.00
- 08/11/2024 ore 9.30-10.30, 11.00-12.00



"LEADERSHIP E PARTECIPAZIONE"

Seminario/Webinar. Proposta formativa della Scuola di Alta Formazione "Alberto Andreani", della Fondazione Rubes Triva, in collaborazione con l'Osservatorio Olympus dell'Università di Urbino.

- 05/11/2024 ore 14.00-18.00



[**VISUALIZZA E SCARICA IL PROGRAMMA**](#)



"MOBILITA' E SALUTE. LABORATORIO DI GUIDA SICURA IN REALTA' VIRTUALE"

Seminario/Webinar della Fondazione Rubes Triva, in collaborazione con DiMEILA INAIL, con riferimento al progetto di ricerca BRIC INAIL 2022 ID06 sull'incidentalità stradale. Sarà possibile sperimentare in prima persona il laboratorio proposto, presso lo stand della Fondazione Rubes Triva.

- 06/11/2024 ore 11.00-13.00



[**VISUALIZZA E SCARICA IL PROGRAMMA**](#)



"LA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI. PROFILI APPLICATIVI"

Workshop di approfondimento con la partecipazione del Dott. Paolo Pennesi. È possibile porre domande alle quali verrà data risposta durante l'evento, utilizzando questo [link](#).

- 07/11/2024 ore 11.00-13.00



[VISUALIZZA E SCARICA IL PROGRAMMA](#)



"PREMIO BUONE PRATICHE – 3^ Edizione"

Istituito dalla Fondazione Rubes Triva, in collaborazione con UTILITALIA e Italian Exhibition Group, il premio è rivolto al mondo delle aziende italiane dei servizi pubblici essenziali con l'obiettivo di creare nuove opportunità di diffusione delle buone pratiche.

Esposizione dei visual dei progetti delle quattro aziende finaliste presso lo stand della Fondazione Rubes Triva, nei giorni e orari di apertura della Fiera.

- 07/11/2024 ore 15.00-16.00



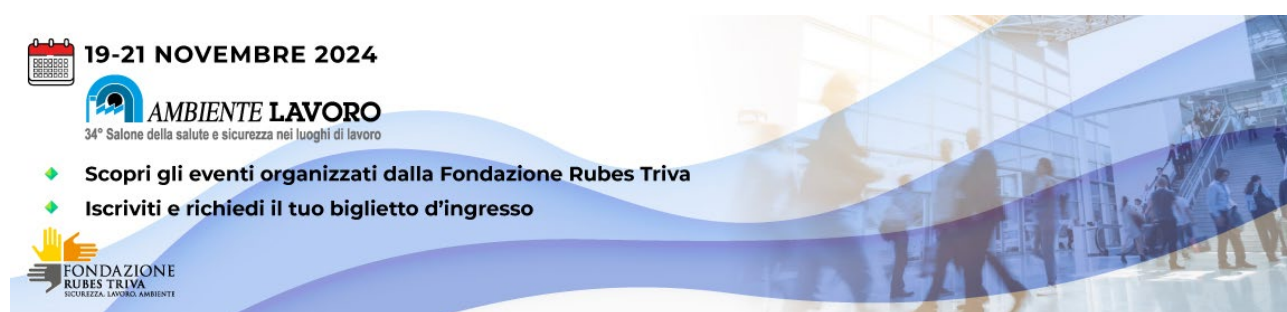
[VISUALIZZA E SCARICA IL PROGRAMMA](#)

Premiazione presso lo stand di UTILITALIA

Seminari, Webinar, Laboratori, Workshop, costituiscono aggiornamento formativo per RSPP/ASPP, RLS, formatori sicurezza, DL, dirigenti e preposti.

Per partecipare agli eventi è necessario iscriversi a questo [link](#) scegliendo l'attività e l'orario desiderato e, in caso di partecipazione in presenza, **richiedere il biglietto gratuito di ingresso giornaliero in fiera**. Sarà comunque possibile, compatibilmente con le disponibilità residue, effettuare l'iscrizione agli eventi direttamente in fiera, presso lo stand della Fondazione.

Utilizzando il medesimo [link](#) sarà, inoltre, possibile richiedere un appuntamento in fiera per assistenza e supporto alla programmazione/gestione dei piani formativi.



19-21 NOVEMBRE 2024

AMBIENTE LAVORO
34° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- ◆ Scopri gli eventi organizzati dalla Fondazione Rubes Triva
- ◆ Iscriviti e richiedi il tuo biglietto d'ingresso

FONDAZIONE RUBES TRIVA
SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE

La **Fondazione Rubes Triva** sarà presente alla **Fiera Ambiente Lavoro** di Bologna, nei giorni **19-21 novembre 2024**.

Di seguito il calendario delle attività che si terranno:



CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
4° EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
2° EDIZIONE DEL SAFETY LOVE

LE NUOVE FRONTIERE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Rischi e opportunità

"Conferenza stampa di presentazione della 4^a edizione del Festival Internazionale della Salute e sicurezza sul lavoro e della 2^a edizione del Safety Love"
LE NUOVE FRONTIERE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO – Rischi e opportunità

La **Fondazione Rubes Triva**, soggetto organizzatore del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, in collaborazione con **l'Osservatorio Olympus dell'Università degli Studi di Urbino**, presenta il tema oggetto di dibattito della 4^a edizione del Festival che si svolgerà a Gorizia, nei giorni **25-27 giugno 2025**, *dedicata all'approfondimento e al confronto in merito ai rischi e alle opportunità insite nell'utilizzo delle nuove tecnologie, intelligenza artificiale e robotica*.

Il Festival sarà preceduto a **Bruxelles**, nel mese di febbraio 2025, presso il Parlamento europeo, da un evento Seminariale *che si configura come un momento di ascolto a livello politico-istituzionale e di confronto tra le parti sociali sul tema delle nuove sfide e opportunità generate dall'introduzione dell'IA e della robotica nel mondo del lavoro.*

- 20/11/2024 ore 15.00



[VISUALIZZA E SCARICA IL PROGRAMMA](#)

Sala Preludio Centro Servizi Blocco B



***"Poteri e responsabilità dei principali attori della prevenzione:
la vigilanza interna"***

Seminario/Webinar. Proposta formativa della Scuola di Alta Formazione "Alberto Andreani", della Fondazione Rubes Triva, in collaborazione con l'Osservatorio Olympus dell'Università di Urbino.

- 21/11/2024 ore 14.00-18.00



[VISUALIZZA E SCARICA IL PROGRAMMA](#)

Il Seminario/Webinar costituirà aggiornamento formativo per RSPP/ASPP, RLS, formatori sicurezza, DL, dirigenti e preposti.

**Sarà possibile ritirare un fantastico gadget
con la sottoscrizione della Carta di Urbino!**

Per partecipare agli eventi è necessario iscriversi a questo [link](#) scegliendo l'attività e l'orario desiderato e, in caso di partecipazione in presenza, **richiedere il biglietto gratuito di ingresso giornaliero in fiera.**



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.